

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	63
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	65
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	81
AGRICOLTURA (XIII)	»	88

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	93
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	94
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	97
<i>INDICE GENERALE</i>	»	98

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Esame C. 4909 – Governo – Approvato dal Senato – Rel. Gibiino (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	3

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO.

La seduta comincia alle 14.45.

Doris LOMORO, *vicepresidente*, rivolge, a nome di tutti i membri del Comitato, i più sentiti auguri al Presidente, onorevole Lussana, per il lieto evento della nascita, domenica scorsa, del secondo figlio.

Vincenzo GIBIINO, Roberto ZACCARIA e Deodato SCANDEREBECH si associano nel rivolgere i più vivi rallegramenti al Presidente.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Esame C. 4909 – Governo – Approvato dal Senato – Rel. Gibiino.

(Parere alla Commissione II).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto del contenuto del provvedimento all'esame, osserva che esso, con l'eccezione delle disposizioni recate dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* che intervengono, rispettivamente, in materia di riparazione per ingiusta detenzione e in materia di ospedali psichiatrici giudiziari, reca un contenuto omogeneo. Quanto poi al coordinamento delle norme contenute nel decreto con la normativa vigente, rileva che il provvedimento, in difformità rispetto alle tendenze che di regola si riscontrano nei provvedimenti d'urgenza, effettua puntuali interventi sulle preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche testuali.

Sempre con riferimento agli aspetti che maggiormente investono la competenza del Comitato per la legislazione, segnala la presenza, all'articolo 3-*bis*, di una disposizione ad efficacia retroattiva in materia di riparazione per ingiusta detenzione. In particolare, l'articolo in questione dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale anche ai procedimenti « *definiti anterior-*

mente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988», senza che, peraltro, vengano esplicitati i criteri che hanno presieduto all'individuazione del suddetto termine *ad quem*.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 3-ter, comma 2, demanda ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare il compito di integrare la disciplina attualmente contenuta in un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, previa intesa con la Conferenza Stato regioni in data 19 dicembre 1996, sentito il Consiglio superiore di sanità ed avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4909 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento ha un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto reca modifiche puntuali alle disposizioni del codice di procedura penale, nonché ad alcune delle vigenti disposizioni in materia di istituti penitenziari e di camere di sicurezza al fine di limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri; a tale ultima finalità appare riconducibile anche la disposizione recata dall'articolo 2-ter – ancorché, intervenendo sulla materia degli illeciti disciplinari dei magistrati, incida su diverso ambito materiale – mentre le disposizioni di cui agli articoli 3-bis e 3-ter, che intervengono, rispettivamente, in materia di riparazione per ingiusta detenzione e in materia di ospedali psichiatrici giudiziari, non appaiono riconducibili né all'ambito materiale né alle finalità perseguite dal provvedimento in esame;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedi-

mento – secondo una modalità di produzione normativa che appare conforme allo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente – effettua puntuali interventi sulle preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche testuali;

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1-bis, laddove dispone che la persona in stato di arresto o detenzione che necessiti di assistenza medica o psichiatrica debba essere presa in carico dal Servizio sanitario nazionale, secondo quanto già stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2008, reca una disposizione meramente ricognitiva della normativa vigente, in quanto, da un lato, si limita a richiamare una disciplina previgente e, dall'altro, ribadisce quanto già si evince dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 230 del 1999;

il provvedimento, all'articolo 3-ter, comma 5, laddove consente l'assunzione di personale qualificato da parte di regioni e province autonome « *in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale* », dispone, in termini generici, una deroga alla normativa vigente, non risultando espressamente indicate le norme derogate;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

esso, all'articolo 3-bis, recante norme in materia di riparazione per ingiusta detenzione, dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale anche ai procedimenti « *definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988* », introducendo così una disposizione con effetti retroattivi limitatamente ai destinatari di sentenza passata in giudicato tra il 1° luglio 1988 e il 24 ottobre 1989 e delineando un procedimento *ad hoc* quanto al termine per la presentazione della domanda di riparazione (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) per i nuovi beneficiari dell'istituto della riparazione;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 3-ter, comma 2, demanda ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare la definizione, « ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 », di « ulteriori requisiti (...) relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia », sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3. Si assegna così ad un atto che – come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione – la Corte Costituzionale nella sentenza n. 116 del 2006 ha qualificato come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica », il compito di integrare una disciplina dettata da un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, previa intesa con la Conferenza Stato regioni in data 19 dicembre 1996, sentito il Consiglio superiore di sanità ed avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica;

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, lettera a), laddove prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 391 del codice di procedura penale « in quanto compatibili », contiene un richiamo normativo generico, mentre, all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), adotta l'espressione « Fuori dai casi », in luogo di quella più corretta: « Oltre ai casi »;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

sia valutata la congruità delle disposizioni dettate dai commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter, i quali, rispettivamente, demandano ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare – qualificato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 116 del 2006 come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica » – il compito di integrare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome (adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, previa intesa con la Conferenza Stato regioni in data 19 dicembre 1996, sentito il Consiglio superiore di sanità) e indicano « i criteri » nel rispetto dei quali deve essere adottato il decreto in questione. »

Roberto ZACCARIA, condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, esprime apprezzamento per il fatto che il rilievo formulato – volto a censurare la disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 3-ter, laddove dispone che un decreto interministeriale di natura non regolamentare modifichi i contenuti di un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome avente la forma di un decreto del Presidente della Repubblica – sia oggetto di una condizione e non di una semplice osservazione.

Doris LO MORO, vicepresidente, condivide anch'ella la proposta di parere del relatore, che si iscrive in una consolidata linea giurisprudenziale del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di pari opportunità (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 6

AUDIZIONI

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero.

La seduta comincia alle 11.55.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di pari opportunità.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione, facendo presente che — dopo gli interventi dei deputati che ne hanno fatto richiesta nella precedente seduta — il mi-

nistro potrà svolgere le proprie considerazioni conclusive.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Barbara POLLASTRINI (PD), Barbara SALTAMARTINI (PdL), Massimiliano FEDRIGA (LNP), Sesa AMICI (PD), Beatrice LORENZIN (PdL), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Paola CONCIA (PD), Mario TASSONE (UdCpTP), Paola PELINO (PdL), Luigi BOBBA (PD), Alessia MOSCA (PD), Maria Luisa GNECCHI (PD), Maria Grazia GATTI (PD), Donella MATTESINI (PD), Doris LO MORO (PD), Lucia CODURELLI (PD) e Pierluigi MANTINI (UdCpTP).

Il ministro Elsa FORNERO svolge proprie considerazioni conclusive rispetto alle questioni poste.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.
C. 4864-A

7

COMITATO DEI NOVE

Martedì 31 gennaio 2012.

**DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.
C. 4864-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 15.05, dalle 16.45 alle 16.55 e dalle 18.50 alle 19.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 435 (*Esame e rinvio*) 8

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 12

ALLEGATO (*Emendamenti della Relatrice*) 16

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4887*) 13

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa. Emendamenti C. 4864-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 15

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 15

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 435.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame intende apportare alcune modifiche agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 (Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85 (Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), allo scopo di ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Rileva che l'esercizio del potere regolamentare in materia si fonda sul combinato disposto degli articoli 15 e 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'articolo 15 prevede che l'organizzazione periferica del Ministero dell'interno sia costituita, fra l'altro, dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco mentre l'articolo 4 demanda ai regolamenti, di cui all'articolo 17, comma 4-*bis* della legge n. 400 del 1988 di stabilire l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti. Osserva che le predette disposizioni trovano una conferma nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), che demanda ad un regolamento di organizzazione, ex articolo 17, comma 4-*bis* legge n. 400 del 1988, la determinazione dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dirigenziali di livello generale dei Vigili del Fuoco. Come evidenziato

dalla relazione illustrativa, osserva, il provvedimento, seguendo la tecnica novelistica, riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'amministrazione. L'obiettivo delle novelle, secondo quanto espresso nella relazione illustrativa, è quello di conferire alle direzioni regionali ed interregionali un ruolo effettivo di coordinamento delle attività dei Comandi provinciali e di intermediazione tra questi ultimi e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

In sintesi rileva che gli aspetti più significativi delle modifiche concernono: il coordinamento delle strutture periferiche nel processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali; l'ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale; il coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali, tramite il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali.

Ricorda che sullo schema in esame si è espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva con tre pareri piuttosto articolati. In adesione alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, il Governo ha espresso l'intenzione di riformulare il testo dello schema di regolamento. Accanto al testo nella sua formulazione originaria il Governo ha quindi inviato informalmente alle Camere le riformulazioni che si intendono apportare in conseguenza dell'espressione dei pareri del Consiglio di Stato.

Per quanto attiene al contenuto, l'articolo 1, comma 1, integrando l'articolo 2, comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, specifica la denominazione del dirigente generale preposto alla Direzione regionale o interregionale. Il comma 2, inserendo, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, un nuovo comma 1-*bis*, stabilizza i compiti di raccordo tra le strutture cen-

trali del Dipartimento ed i Comandi provinciali appartenenti al territorio di competenza; di tal guisa il Direttore regionale pianifica, coordina e controlla le attività dei Comandi provinciali di propria competenza prevedendosi, altresì, che in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale o interregionale sia sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione. Segnala, al riguardo, che il comma 2 nel testo riformulato in seguito al parere del Consiglio di Stato, non dovrebbe essere più presente, in quanto il contenuto di esso dovrebbe andare a confluire nel comma 2 dell'articolo 2 del nuovo testo, ai fini, secondo quanto espresso nella relazione illustrativa di una maggiore « semplificazione e scorrevolezza » del testo.

Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, assegna al Direttore regionale ulteriori funzioni e compiti propulsivi circa gli obiettivi che il Dipartimento fissa per i Comandanti provinciali; il comma 2 prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, inserendo nuove lettere nel suddetto testo al fine di prevedere: la facoltà dei Direttori regionali, previa autorizzazione del Capo Dipartimento, di assegnare ai Comandanti provinciali, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, incarichi e responsabilità di specifici progetti con l'assegnazione delle eventuali risorse, al fine di rispondere con immediatezza e maggiore aderenza alle esigenze del territorio; la partecipazione del Direttore regionale nell'ambito del soccorso tecnico, anche mediante la gestione ed il coordinamento operativo della colonna mobile regionale; l'assegnazione al Direttore regionale di compiti gestionali (esplicitati nei punti da 1) a 7)) nell'ambito delle risorse umane, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari; l'affidamento della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, ai Direttori regionali, nell'ambito territoriale di competenza, al fine di conseguire l'autonomia gestionale della propria struttura, nonché la riduzione degli oneri istruttori di alcune procedure con-

trattuali; il monitoraggio nell'ambito dei servizi di prevenzione incendi; l'affidamento ai Direttori regionali dell'azione di coordinamento dei Comandi provinciali nell'individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari; la gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro. Sottolinea che il comma 3 conferisce al Direttore regionale il coordinamento di tutte le componenti specialistiche e specializzate che operano nel territorio di competenza; il comma 4 prevede la rappresentanza in sede regionale del Dipartimento per gli aspetti operativi e tecnici, oltre a quella nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo Nazionale; il comma 5 inserisce la possibilità, per i Direttori regionali, di svolgere atti gestionali necessari ai fini della pianificazione della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale; il comma 6 prevede l'assegnazione al Direttore regionale della facoltà di esprimere pareri e formulare proposte al Dipartimento in ordine alle materie di competenza. Rileva, al riguardo, che il Governo in seguito alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, ha espresso l'intenzione di riformulare il testo dell'articolo 2 al fine di meglio distinguere le funzioni e i compiti delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (Direzioni regionali e interregionali) dalle funzioni specificamente attribuite ai titolari dei rispettivi uffici dirigenziali generali. Il Consiglio di Stato ha infatti sottolineato l'opportunità di operare una ricognizione del complesso delle competenze, proprio al fine di distinguere tra le funzioni da attribuire alla struttura organizzativa « Direzione regionale » o « Direzione interregionale » e quelle da attribuire, invece, al titolare dello specifico ufficio. Ciò in particolare al fine di chiarire se talune funzioni attribuite alle singole Direzioni regionali o interregionali dovessero essere sottratte, poi, al Dipartimento dell'Amministrazione centrale ed alle sue articolazioni interne.

Fa notare che nel testo trasmesso informalmente dal Governo, che tiene conto delle riformulazioni, dunque, l'articolo 2, comma 2, dovrebbe individuare analiticamente funzioni e compiti delle Direzioni regionali, mentre un nuovo articolo 3 dovrebbe introdurre nel decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002 un'ulteriore disposizione (articolo 3-*bis*) che individui le funzioni e i compiti dei direttori regionali e interregionali che coordinano e controllano le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

Più nel dettaglio, l'articolo 2, al comma 2, del testo riformulato prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 3, del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, che individua analiticamente funzioni e compiti delle Direzioni regionali. Il nuovo articolo 3 dello schema riformulato introduce invece, dopo l'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, l'articolo 3-*bis* che individua le funzioni ed i compiti dei direttori regionali ed interregionali. Questi, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, pianificano, coordinano e controllano le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento. L'articolo 3 prevede che le disposizioni del regolamento in esame operino nel rispetto dei procedimenti negoziali adottati ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252). L'articolo 4 reca la norma di invarianza della spesa.

In conclusione, ribadisce l'esigenza che le modifiche che si intendono apportare alla disciplina del corpo dei Vigili del fuoco siano inquadrare in una più ampia strategia di riassetto degli organismi preposti alla prevenzione e alla sicurezza connesse ad eventi calamitosi riformando il sistema della Protezione civile, al fine di superare talune discrasie e criticità che sono emerse, in talune occasioni, nelle fasi

operative di svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Ritiene altresì opportuno che sia riconosciuta una effettiva potestà di coordinamento ai comandi regionali ed interregionali, soprattutto nell'ambito della prevenzione, che rappresenta uno dei compiti più delicati e peculiari del corpo dei Vigili del fuoco. Ravvisa la necessità che sia più puntualmente precisato nel testo a chi debba spettare il potere di coordinamento nel caso di eventi calamitosi: osserva che allo stato vi sono diversi soggetti che intervengono al riguardo, tra cui i comuni, il volontariato e certamente la Protezione civile. Il ruolo del Prefetto, al verificarsi degli eventi calamitosi, si delinea principalmente sotto il profilo gerarchico; tuttavia l'esercizio della funzione del coordinamento dovrebbe attenersi anche ad aspetti che non siano relativi alla mera distribuzione delle competenze ed all'assetto gerarchico delle funzioni. Ribadisce che occorre realizzare una effettiva modifica della normativa che non si traduca in modulazioni meramente burocratiche degli attuali assetti organizzativi.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA sottolinea che l'intervento di modifica del regolamento che disciplina il corpo dei Vigili del fuoco appare necessario, se pur nel suo contenuto circoscritto, per definire con maggiore precisione le funzioni di coordinamento svolte dai diversi comandi nell'ambito del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per quanto riguarda invece le altre questioni poste, fa presente che il Ministero si sta adoperando per individuare adeguate soluzioni con riferimento all'assetto del personale, con particolare riguardo alla disciplina dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui. Allo stesso tempo il Ministero è impegnato nella ricerca di un nuovo quadro normativo relativo alla protezione civile, rispetto alla quale occorre, a suo giudizio, da una parte rivedere l'assetto di vertice, dall'altra riconoscere un adeguato ruolo al corpo dei vigili del fuoco, considerata la sua elevata professionalità. Segnala altresì che il settore degli incendi boschivi patisce una non

congrua distribuzione di competenze e allo stato non appare peraltro definito in modo soddisfacente il ruolo attribuito ai Vigili del fuoco.

Ettore ROSATO (PD) richiama l'attenzione del relatore e del Governo su un elemento di criticità del provvedimento che, a suo avviso, rischia di minare l'efficacia dell'articolato. In particolare, valuta negativamente le previsioni tese a trasferire le competenze del capo dei Vigili del fuoco al capo del dipartimento; paventa che tale modifica possa alterare un assetto che andrebbe invece consolidato e reso strutturale.

Sesa AMICI (PD), pur apprezzando la relazione svolta dal collega Tassone, segnala che diverse pronunce del Consiglio di Stato hanno evidenziato talune lacune della disciplina che non sono sanate dallo schema in esame; di tali profili ritiene si debba tener conto in sede di modifica del testo. Avanza quindi la richiesta di procedere ad un'audizione del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la richiesta di audizione testé formulata sarà valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbroliini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 2.50, 2.51 e Tit. 1 che sono in distribuzione (*vedi allegato*). Avverte che è stato ritirato l'emendamento Amici 2.9.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Amici 2.1, Zeller 2.2, Amici 2.3, Anna Teresa Formisano 2.4, Amici 2.5, Zeller 2.6, Amici 2.7 e 2.10, Anna Teresa Formisano 2.8 e 2.11, Calderisi 2.15, Zeller 2.12, Amici 2.13 e 2.14. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Amici 2.01, qualora il presentatore acceda alla sua proposta di riformularlo sopprimendo le parole da « in particolare » fino a « due terzi ». Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Amici 2.02 e sull'emendamento Calabria 3.1. Raccomanda quindi l'approvazione dei propri emendamenti 2.50, 2.51 e Tit. 1.

Sesa AMICI (PD) accede alla proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 2.01 avanzata dal relatore.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA dichiara di apprezzare l'articolato in esame, in quanto contribuisce ad affermare un cambiamento culturale nel senso di promuovere una più equilibrata rappresentanza di genere nelle istituzioni. Nel considerare proficuo il lavoro fin qui svolto nell'esame del provvedimento, si rimette alle decisioni della Commissione in ordine alla valutazione dei contenuti delle proposte emendative.

Mario TASSONE (UdCpTP) manifesta perplessità sulla scelta del Governo di

rimettersi alla Commissione in ordine alla valutazione degli emendamenti.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), sottolineando che si tratta di un provvedimento che riveste un forte rilievo per i contenuti che esprime, ritiene necessario che vi sia un ampio consenso sul testo da parte di tutti i gruppi parlamentari. Al riguardo, avanza la richiesta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire una maggiore riflessione sui contenuti e rendere più spedito e condiviso il successivo esame in Assemblea.

Sesa AMICI (PD), dichiara l'orientamento del suo gruppo di aderire all'invito del relatore al ritiro dei propri emendamenti sui quali non vi è un parere favorevole, al fine di una ripresentazione dei medesimi in Assemblea. Sostiene che gli emendamenti presentati dal suo gruppo riguardano in particolare la composizione degli organismi istituzionali, tra cui le Giunte, nelle quali appare opportuno realizzare un maggiore equilibrio della rappresentanza di genere. Rileva che la richiesta del collega Calderisi, condivisibile se volta a sanare profili di dissenso in seno ai gruppi parlamentari su talune previsioni del testo, non preclude affatto alla Commissione di proseguire nell'esame dell'articolo che potrebbe essere sottoposto ad ulteriori riflessioni prima del suo passaggio in Aula. Ritiene pertanto inopportuno interrompere in questa fase l'iter del provvedimento.

Jole SANTELLI (Pdl), nel rilevare la sussistenza di un accordo di massima tra i gruppi parlamentari sui contenuti del testo, ravvisa peraltro che la posizione espressa dal deputato Calderisi appare corretta e condivisibile in quanto potrebbe consentire un più agevole esame da parte dell'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, valuta le posizioni emerse dal dibattito, propone di rinviare la votazione delle proposte emendative alla giornata di martedì 7 febbraio, fermo restando l'impegno della Commis-

sione a concludere i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea entro la giornata di giovedì 9 febbraio, una volta acquisiti i pareri della Commissioni competenti.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4887).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2012.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4887 del deputato Lanzillotta, recante « Modifiche agli articoli 114, 118, 119 e 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Illustra quindi il contenuto della proposta di legge costituzionale 4887 Lanzillotta, la quale si propone di razionalizzare l'assetto istituzionale della Repubblica, nel senso di un ripensamento del sistema di governo a tre punte, introdotto dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, in base al quale insistono sul medesimo territorio le regioni, le province e

i comuni, tutti in rapporto paritario con lo Stato e senza relazione gerarchica tra loro. L'ottica della proposta di legge n. 4887 è invece quella di un'articolazione per sistemi regionali all'interno dei quali i comuni siano le « unità amministrative di base », che si associano, dando vita a enti di area vasta (province o città metropolitane) che hanno il compito di governare le funzioni di programmazione del territorio e di gestione dei servizi a rete, con una conseguente ridefinizione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle province e delle città metropolitane medesime.

Gli articoli da 1 a 5 della proposta di legge costituzionale intervengono, quindi, sull'impostazione del titolo V della parte seconda della Costituzione per gli aspetti che costituiscono l'indispensabile presupposto costituzionale delle nuove norme in materia di enti intermedi (cioè province e città metropolitane).

In particolare l'articolo 1 riformula la rubrica del titolo V, con la soppressione del riferimento alle Province.

L'articolo 2 modifica i commi primo e secondo dell'articolo 114 della Costituzione nel senso di semplificare i livelli istituzionali, conservando come organi della Repubblica solamente lo Stato, le regioni e i comuni e cambiando anche l'ordine di elencazione dei livelli antepo- nendo lo Stato. Regioni e comuni mantengono la previsione vigente della propria autonomia, con statuti, poteri e funzioni propri. È soppresso, quindi, il riferimento a province e città metropolitane quali enti costitutivi della Repubblica. In questo nuovo assetto la regione diviene, pur nel rispetto dell'autonomia comunale, l'ambito di riferimento del coordinamento del governo dei territori. In virtù di tale considerazione la proposta di legge costituzionale inserisce un nuovo terzo comma dell'articolo 114, in cui si prevede la facoltà per le regioni, con propria legge, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge dello Stato, di istituire enti di « area vasta », vale a dire le province o le città metropolitane, stabilendo tuttavia una soglia minima di 500.000 abitanti per le

prime e di un milione di abitanti per le seconde, con l'effetto di una consistente riduzione degli enti attualmente esistenti.

L'articolo 3 modifica nel senso sopra indicato l'articolo 118 della Costituzione. Il primo comma del nuovo articolo 118 stabilisce che la titolarità delle funzioni amministrative resta attribuita ai soli comuni. Il secondo comma specifica che le regioni possono istituire province o città metropolitane al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni sovracomunali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza delle funzioni. È attribuita alle regioni anche la facoltà di soppressione delle province. Il terzo comma precisa che i comuni sono titolari di proprie funzioni amministrative e di quelle conferite dalla legge statale o regionale e che quando la gestione delle funzioni comunali è attribuita alle province o alle città metropolitane, queste la esercitano in via esclusiva. Come conseguenza della modifica dell'articolo 114, all'ultimo comma dell'articolo 118 è soppresso il riferimento a Province e Città metropolitane.

L'articolo 4 adegua l'articolo 119 della Costituzione, relativo all'autonomia finanziaria e fiscale dei diversi livelli di governo, alla nuova struttura istituzionale. Viene, quindi, soppresso, al primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma il riferimento a Province e Città metropolitane. L'autonomia costituzionalmente garantita in materia di entrata e di spesa viene così riservata solo a regioni e comuni. Con una novella al secondo comma dell'articolo 119, si rinvia alla legge statale la determinazione delle modalità di finanziamento delle funzioni assegnate in gestione agli enti intermedi, cioè Province e Città metropolitane.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione relativo alla procedura per l'istituzione e la mutazione delle circoscrizioni delle province, come conseguenza dell'attribuzione di tale potere alle Regioni.

L'articolo 6 rinvia ad una legge, anch'essa di rango costituzionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta dal progetto

n. 4887, la disciplina delle modalità di transizione dal vecchio al nuovo sistema e la determinazione delle funzioni che i comuni potranno gestire solo attraverso gli enti intermedi. Tale legge dovrà determinare i criteri per la definizione degli ambiti territoriali di Province e Città metropolitane, le modalità di elezione indiretta dei loro organi di Governo e le funzioni comunali attribuite ad esse in via esclusiva, nonché disciplinare il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province sopresse.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 gennaio 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 gennaio 2012.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.

Emendamenti C. 4864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2011.

Emendamenti C. 4623-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini).

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze,

esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

2. 50. La Relatrice.

Sopprimere il comma 3.

2. 51. La Relatrice.

Al titolo aggiungere, in fine, il seguente periodo: Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Tit. 1. La Relatrice.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinare proposte, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici dei rappresentanti dell'Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti (ANAIP), dell'Associazione liberi amministratori condominiali (ALAC), dell'Unione nazionale amministratori d'immobili (UNAI), dell'Associazione nazional-europea amministratori d'immobili (ANAMMI), dell'Associazione geometri italiani amministratori immobiliari (AGIAI), della Libera associazione nazionale amministratori immobiliari (GESTICOND), del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET), dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT) e di Domusconsumatori nonché del professore Angelo Chianale, ordinario di diritto privato presso l'Università degli Studi di Torino 17

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinare (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 18

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo e abbinare (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 19

SEDE REFERENTE:

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) . 19

AVVERTENZA 27

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 gennaio 2012.

Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinare proposte, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici dei rappresentanti dell'Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti (ANAIP), dell'Associazione liberi amministratori condominiali (ALAC), dell'Unione nazionale amministratori d'immobili (UNAI), dell'Associazione nazional-europea ammi-

nistratori d'immobili (ANAMMI), dell'Associazione geometri italiani amministratori immobiliari (AGIAI), della Libera associazione nazionale amministratori immobiliari (GESTICOND), del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET), dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT) e di Domusconsumatori nonché del professore Angelo Chianale, ordinario di diritto privato presso l'Università degli Studi di Torino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, rileva come il testo unificato in esame si componga di un unico articolo e contenga disposizioni volte al superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

Illustra quindi il contenuto dell'articolo 1.

Il comma 1 prevede, per il triennio 2012-2014, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a determinate condizioni e, in particolare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, utilizzino, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato. Sono previste norme speciali per le amministrazioni che non dispongono di proprie graduatorie utili. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale.

In base al comma 2, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014.

Le amministrazioni pubbliche che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità.

Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti.

Il comma 3 prevede che, entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmetta alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate dalle amministrazioni, sulla base delle disposizioni in esame, dei vincitori e degli idonei dei concorsi.

Il comma 4 dispone in via generale che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

Il comma 5 prevede, peraltro, che con determinate modalità le amministrazioni e gli enti pubblici possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.

Il comma 9 incide sull'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, modifi-

cando la disciplina del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che diviene corso-concorso selettivo di formazione « per titoli ed esami ».

Si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Donatella FERRANTI (PD) esprime un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, che risponde alle esigenze di buon andamento e gestione economica della pubblica amministrazione, nonché alle aspettative degli idonei che spesso sono frustrate da mere questioni burocratiche.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

Testo unificato C. 4003 Palumbo e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, osserva come il testo unificato in esame, che si compone di due articoli, sia diretto a consentire, in deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, di disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. Sono inoltre richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) e del regolamento di cui al decreto ministeriale 16 aprile 2010, n. 116 (Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente).

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 gennaio 2012. – Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Intervengono il Ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Da quindi la parola ai relatori del provvedimento, onorevoli Donatella Ferranti e Luigi Vitali.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, riservandosi di intervenire successivamente, illustra anche a nome del correlatore, onorevole Luigi Vitali, il provvedimento in esame.

Il disegno di legge in esame, trasmesso dal Senato, è volto a convertire in legge il decreto-legge n. 211 del 22 dicembre 2011, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, il cui termine di conversione scade, pertanto, il 20 febbraio prossimo.

Il Senato ha apportato alcune modifiche, anche significative, al testo del decreto-legge, che ora si compone di nove articoli a fronte dei sei originari.

Le principali innovazioni alla normativa vigente contenute nel testo trasmesso dal Senato sono le seguenti: il ricorso, solamente in via residuale, alla detenzione in carcere dell'arrestato in flagranza di reato per illeciti di competenza del giudice monocratico, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del rito direttissimo; si prevede pertanto: in via prioritaria, che sia disposta la custodia dell'arrestato presso l'abitazione; in subordine, che sia disposta la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria; solo in via ulteriormente subordinata, che sia disposto l'accompagnamento nella casa circondariale. Si intende così ovviare al problema delle cd. « porte girevoli » (casi di detenuti condotti nelle case circondariali per periodi brevissimi: nel 2010, 21.093 persone trattene per un massimo di 3 giorni); il dimezzamento (da 96 a 48 ore) del termine entro il quale deve avvenire l'udienza di convalida; l'estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione domiciliare, prevista dalla legge n. 199 del 2010; un'integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro, per l'adeguamento, potenziamento e messa a norma di infrastrutture carcerarie; il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui si prevede la chiusura entro il 1° febbraio 2013; l'estensione della partecipazione al dibattimento a distanza alla testimonianza di persone detenute; l'estensione del regime delle visite in carcere (senza autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria) ai parlamentari europei; l'introduzione di un nuovo caso di illecito disciplinare dei magistrati, per inosservanza delle disposizioni relative al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida; una disciplina speciale che estende la disciplina sull'ingiusta detenzione (articolo 314 c.p.p.) ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (24 ottobre 1989), purché con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

Passa quindi all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1 è stato profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato

Il comma 01 dell'articolo 1, introdotto dal Senato, integra il contenuto del comma 4 dell'articolo 386 del codice di procedura penale (in materia di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) precisando che sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 558. La disposizione ha natura di coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 558 c.p.p. dallo stesso articolo 1 del decreto-legge.

Il comma 1, *lettera a)*, dell'articolo 1 riformula il comma 4 dell'articolo 558 c.p.p. in materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Il nuovo comma 4 dimezza i tempi massimi previsti per la convalida dell'arresto che passano da 96 a 48 ore. Si prevede, infatti, che ove il PM ordini che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

Coerentemente con l'introduzione del comma 01, il Senato ha sostituito la *lettera b)* del comma 1 dell'articolo 1.

Il comma 1, *lettera b)* riformulato dal Senato aggiunge due commi (*4-bis* e *4-ter*) all'articolo 558 c.p.p. Il nuovo comma *4-bis*, mediante il rinvio all'articolo 284, comma 1, stabilisce come regola generale che il PM disponga la custodia dell'arrestato nel proprio domicilio (o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Gli arresti domiciliari costituiscono così la regola in caso di arresto per i reati meno gravi, di competenza del tribunale monocratico. Per gli stessi reati, lo stesso PM dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria (sostanzialmente, le camere di sicurezza) che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, nelle seguenti ipotesi: mancanza, indisponibilità o inidoneità dei luoghi previsti dall'articolo 284, comma 1;

l'ubicazione di tali luoghi fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto; se l'arrestato sia ritenuto pericoloso. Sarà, invece, disposta la custodia nel carcere del circondario di esecuzione dell'arresto (con decreto motivato del PM) nei seguenti casi: mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria; se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza. La custodia del soggetto in carcere presso altra casa circondariale vicina sarà possibile solo per evitare grave pregiudizio alle indagini.

Il nuovo comma 4-ter, aggiunto all'articolo 558 c.p.p. in sede di conversione al Senato, prevede ulteriori specifiche deroghe alla regola della custodia presso il proprio domicilio, stabilendo il ricorso alla custodia dell'arrestato in flagranza per reati meno gravi presso le camere di sicurezza del circondario (idonee strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o ha avuto in consegna l'arrestato) quando la misura debba essere disposta per i seguenti delitti: scippo e furto in abitazione (articolo 624-bis c.p.), salvo ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; rapina (articolo 628 c.p.) ed estorsione (articolo 629 c.p.).

Anche in tali casi, si dovrà invece fare ricorso alla custodia in carcere, con decreto motivato del PM, quando siano mancanti, indisponibili o inidonee le strutture di custodia a disposizione della polizia giudiziaria ovvero in presenza di altre specifiche ragioni di necessità o urgenza; il possibile pregiudizio alle indagini potrà giustificare anche in questo caso la custodia dell'arrestato in carcere di un circondario diverso rispetto a quello dell'avvenuto arresto.

L'articolo 2 reca, al comma 1, modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In particolare, la lettera a) dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 123 del citato decreto legislativo n. 271 del 1989, nel senso di prevedere che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi

titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Una modifica introdotta dal Senato ha peraltro previsto come eccezione a tale regola l'ipotesi che l'arrestato sia custodito presso la propria abitazione.

Una ulteriore modifica del Senato ha stabilito che il Procuratore capo della Repubblica debba predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dal novellato articolo 558.

La lettera a) prevede, inoltre, che soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità o urgenza — e quindi non di « specifici » motivi di necessità o urgenza come in precedenza previsto — l'autorità giudiziaria possa disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il testo del novellato articolo 123 specifica, infine, che in tale evenienza il giudice decida con decreto motivato.

Per esigenze di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte in sede di conversione, il Senato ha soppresso la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, che introduceva l'articolo 123-bis alle citate Disp. Att. del c.p.p. Tale norma prevedeva come regola generale, nei casi di cui all'articolo 558, la custodia dell'arrestato presso le camere di sicurezza.

Una ulteriore modifica introdotta dal Senato concerne il comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito in tema di partecipazione al dibattimento a distanza.

Il comma 1-bis dell'articolo 146-bis viene integrato prevedendo, ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, l'audizione a distanza di testimoni in dibattimento a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario.

Un'ultima modifica all'articolo 2 è stata introdotta in sede di conversione al Senato, ove si è aggiunto il comma 1-bis in base al quale, ove l'arrestato o fermato abbia bisogno di assistenza medica o psi-

chiatrica, questi debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del DPCM 1° aprile 2008.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto-legge, modifica l'articolo 67 della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. Si ricorda che proprio tale modifica all'articolo 67 è contenuta nella proposta di legge C. 3722 presentata dall'onorevole Bernardini ed attualmente all'esame della Commissione Giustizia, sia pure con riferimento ai soli parlamentari europei spettanti all'Italia. Un nuovo articolo 67-*bis* precisa, inoltre, che la disciplina delle visite prevista dall'articolo 67 si applica anche alle camere di sicurezza.

L'articolo 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge la lettera *gg-bis*) al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 109 del 2006 in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.

La nuova disposizione integra il catalogo degli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni prevedendo anche l'inosservanza da parte del giudice della novellata disciplina dell'udienza di convalida dell'arresto e dell'interrogatorio di cui all'articolo 123 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame).

L'articolo 3 del decreto-legge in esame, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, innalza da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio ivi prevista; restano invariate le altre disposizioni della citata legge 26 novembre 2010, n. 199, in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 1 che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima legge e stabiliscono le cause ostative alla predetta detenzione domiciliare.

Il Senato ha introdotto modifiche all'articolo 3: alcune prevedono – a seguito del citato aumento a 18 mesi del limite di pena detentiva – la conforme correzione del titolo della legge e le opportune sostituzioni

nella rubrica dell'articolo 1 e nel testo della legge 199/2010, ovunque necessario (comma 1, lettera *a*) e *b*); una ulteriore novella interessa l'articolo 5 della legge 199/2010 relativa agli obblighi di relazione alle Camere sull'applicazione della legge. Con la modifica si prevede che la relazione del ministro riguardi anche il numero dei detenuti e la tipologia dei reati cui si applica il beneficio della detenzione domiciliare introdotto dalla legge.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione, introduce una disciplina speciale che estende la disciplina sull'ingiusta detenzione (articolo 314 c.p.p.) ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (24 ottobre 1989), purché con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

L'articolo 3-*bis* stabilisce, ai fini del diritto alla riparazione (comunque non trasmissibile agli eredi) un termine di sei mesi (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) per la proposizione della relativa domanda; è precisato come un eventuale precedente rigetto per inammissibilità della domanda stessa per la definizione del procedimento prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. non pregiudica la nuova domanda di risarcimento. La concreta determinazione del *quantum* del risarcimento è operata secondo la disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 315 c.p.p.

Un'ultima disposizione provvede alla copertura finanziaria per il 2012 degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-*bis*, che sono quantificati in 5 milioni di euro per il 2012.

L'articolo 3-*ter* prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1° febbraio 2013. A partire dal 30 marzo dello stesso anno, infatti, la misura di sicurezza potrà essere eseguita esclusivamente nelle strutture sanitarie appositamente individuate dalle regioni.

Analiticamente, il comma 1 precisa che entro il 1° febbraio 2013 deve essere completato il processo di superamento degli OPG, già previsto nell'ambito del

passaggio delle competenze in materia di sanità penitenziaria al Sistema sanitario nazionale e dunque alle regioni.

In particolare, l'articolo 5 del DPCM 1° aprile 2008, per dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, ha previsto che le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del decreto.

Il processo di trasferimento delle funzioni è costantemente seguito dalla Conferenza unificata nel cui ambito è stato creato, già nel luglio 2008, un Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti. Agli accordi maturati in sede di conferenza, tra cui l'ultimo del 13 ottobre 2011, fa riferimento ora il comma 1 della disposizione in commento.

I commi 2 e 3 prevedono che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della Giustizia e d'intesa con la Conferenza unificata, adotti un decreto per individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli OPG. In particolare, il decreto dovrà porre attenzione ai profili della sicurezza e vigilanza interna ed esterna delle strutture, confermando l'esclusiva gestione sanitaria delle strutture stesse e la loro destinazione ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale.

Il comma 4, a completamento del processo di superamento degli OPG, stabilisce che a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali. A tal fine, il comma 9 autorizza il Governo ad esercitare poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, laddove le Regioni e le Province autonome non abbiano provveduto all'attuazione del

comma 1 e dunque non sia stato completato il percorso per il superamento degli OPG.

Il comma 4 aggiunge che alla data del 31 marzo 2013 le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico ai Dipartimenti di salute mentale territoriali, senza indugio.

Il comma 5 autorizza tutte le regioni (e le province autonome) ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica.

I commi 6 e 7 dispongono in ordine alla copertura finanziaria dell'articolo.

Il comma 8 affida al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dell'articolo.

Ricordato che il comma 9 autorizza il Governo all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia regionale (vedi sopra, commento al comma 4), il comma 10 stabilisce che gli immobili già sede di OPG che, in attuazione della disposizione dovranno essere dismessi, saranno destinati a nuova funzione d'intesa tra il DAP (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), l'Agenzia del demanio e le regioni interessate.

L'articolo 4, sostanzialmente non modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie. A tal fine, autorizza la spesa di 57 milioni e 277 mila euro per far fronte alle necessità di edilizia carceraria.

Ai fini della copertura è previsto l'utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per l'anno 2011.

L'articolo 5, non modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone in ordine alla copertura finanziaria.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilendone la vigenza a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Luigi VITALI (Pdl), *relatore*, dichiara di aver personalmente condiviso l'iniziativa del Governo che ha portato a presentare il decreto legge in esame che interviene in un settore, quale quello carcerario, che, trovandosi in piena emergenza, necessita di essere affrontato in maniera energica attraverso modifiche legislative urgenti realmente efficaci, che siano in grado di ripristinare condizioni di vita accettabili all'interno delle carceri sia per i reclusi che per coloro lavorano in tali istituti. Ritiene tuttavia preferibile il testo originario del decreto legge, rilevando come alcune delle modifiche apportate dal Senato rischino di ridurre fortemente l'efficacia del decreto stesso. Si tratta di questioni che sottoporrà con spirito collaborativo alla Commissione e al correlatore, onorevole Ferranti, affinché possano essere valutate, annunciando comunque che qualora per ragioni di necessità ed urgenza si ritenesse, anche sulla base di ragionamenti politici, più importane approvare immediatamente il disegno di legge, senza quindi farlo ritornare al Senato, ne prenderà atto.

In primo luogo si sofferma sull'articolo 1 evidenziando come esso, sia pure modificato in negativo dal Senato, rappresenti un vero e proprio salto culturale in una ottica che pone la custodia domiciliare preventiva come la misura cautelare principale, considerando il carcere come una *extrema ratio*. Ritiene che le modifiche apportate dal Senato abbiano comunque ristretto l'applicabilità delle misure introdotte dal Senato rischiando di renderle poco efficaci in sede di applicazione pratica. In merito alla previsione della custodia nelle camere di sicurezza, rileva che le rimostranze delle forze di polizia che si vedono attribuiti ulteriori compiti rispetto

a quelli ai quali devono adempiere sono incomprensibili alla luce della situazione di emergenza che coinvolge tutti, comprese le stesse forze di polizia, diventando invece del tutto comprensibili qualora a questo servizio aggiuntivo non corrisponda una adeguata copertura economica finalizzata a finanziare le spese relative agli straordinari che dovranno essere fatti. Invita pertanto il Ministro a valutare l'opportunità di individuare delle coperture economico-finanziarie adeguate anche utilizzando, eventualmente solo in parte, il risparmio di spese, valutato in 390 mila euro al giorno, che dovrebbe conseguire dalla riduzione della permanenza nelle carceri a seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legge in esame.

Passa quindi al comma 4-*bis* che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legge introduce nell'articolo 558 del codice di procedura penale ed in particolare nella disposizione secondo cui in caso di specifiche ragioni di necessità ed urgenza, che si andrebbero ad aggiungere ai casi di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle camere di sicurezza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto in una casa circondariale. Ritiene che la genericità del criterio della necessità ed urgenza, che dovrebbe ricorrere quando comunque le camere di sicurezza siano disponibili ed idonee, sia tale da attribuire al magistrato una eccessiva discrezionalità in grado di svuotare completamente di contenuto la disposizione che prevede la possibilità di custodire l'indagato presso le camere di sicurezza.

Esprime inoltre perplessità sul comma 4-*ter* del medesimo articolo 558, rilevando come la modifica voluta dal Senato finisca per ridurre sensibilmente la possibilità di applicare la detenzione domiciliare, che rimarrebbe per pochi reati.

Le stesse perplessità sulla genericità dei criteri di necessità ed urgenza previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 558 le esprime in merito all'articolo 123 delle misure di attuazione del codice di procedura penale, relativo al luogo di svolgimento del-

l'udienza di convalida dell'interrogatorio del detenuto, evidenziando come anche in questo caso sia rimessa alla mera discrezionalità del magistrato la possibilità di disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé, nei casi in cui questo si trovi in caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora.

Ricordando la sua esperienza di Presidente del Comitato per l'esame dei problemi degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei carceri minorili, costituito dalla Commissione giustizia nella XIII legislatura, si sofferma sull'articolo 3-ter introdotto dal Senato, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ritiene, anche sulla base della predetta esperienza, che sia assolutamente necessario chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari non essendo più tollerabili le condizioni nelle quali sono accolte le persone ivi sottoposte a misure di sicurezza. Tuttavia non ritiene che lo strumento migliore per intervenire in una materia tanto delicata sia quello del decreto legge o, peggio ancora, dell'emendamento introdotto in un decreto legge. Esprime forti dubbi sulla possibilità che un sistema alternativo agli ospedali psichiatrici giudiziari come quello descritto dall'articolo 3-ter possa essere pienamente ed efficacemente operante già a decorrere dal 31 marzo 2013, anche considerato che il Parlamento e i governi che si sono succeduti non sono stati in grado negli ultimi dieci anni di trovare una soluzione ad una questione come quella della magistratura onoraria. Così come è avvenuto per tale questione, anche per quella del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari molto probabilmente si dovrà intervenire ogni fine anno prorogando il termine di tale superamento. Sottolinea quindi come nella materia in esame sarebbe stato più opportuno intervenire in maniera strutturale e complessiva tenendo conto di tutte le questioni organizzative che il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari determineranno.

Conclude ribadendo la propria disponibilità rispetto a quelle che saranno le

determinazioni della Commissione sulla eventuale esigenza di approvare senza modifiche il testo trasmesso dal Senato, pur nella consapevolezza che alcune modifiche potrebbero sicuramente conferire maggiore efficacia applicativa al decreto-legge.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che vi siano alcune questioni da sottoporre al Ministro per poter meglio valutare il testo trasmesso dal Senato. In primo luogo chiede al Ministro se la disciplina introdotta dal decreto-legge volta a ridurre il fenomeno delle cosiddette porte girevoli trovi anche applicazione anche alle misure cautelari disposte dopo la convalida dell'arresto. Altra questione da risolvere è il coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 558, che non è stato modificato dal decreto legge, e il comma 4 dell'articolo 386. Per quanto attiene ai reati più gravi per i quali, secondo il comma 4-bis dell'articolo 558, sarebbero previste delle deroghe alla regola della custodia presso il proprio domicilio, invita il Ministro, oltre che la Commissione a valutare la ragionevolezza della scelta effettuata dal Senato in relazione a reati per i quali tale deroga non è prevista. Sugli ospedali psichiatrici giudiziari ritiene che sia opportuno valutare come la nuova disciplina comporti un sostanziale trasferimento alle regioni della responsabilità sotto il profilo sanitario di tali strutture, verificando se la spesa di gestione di questi apparati sia già ricompresa in quelle relative al servizio sanitario nazionale. Per quanto attiene alle modalità di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari dichiara di condividere le perplessità espresse dal relatore onorevole Luigi Vitali.

Si sofferma infine sull'articolo 4 che stanziava circa 57 milioni di euro al fine di fronteggiare il sovrappopolamento degli istituti penitenziari per l'anno 2011, evidenziando come questa previsione sia quanto meno singolare alla luce dei circa 600 milioni di euro stanziati dal Piano carceri con le medesime finalità. Chiede al Ministro pertanto di specificare a quali infrastrutture penitenziarie siano destinate

tali somme e per quali ragioni non si siano utilizzate quelle previste dal Piano carceri.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come vi sia con il collega Luigi Vitali una sostanziale condivisione sulle linee fondamentali del provvedimento ed auspica che la Commissione giustizia possa in questo caso, come per molti altri provvedimenti, fornire un contributo costruttivo che abbia particolare riguardo all'efficacia delle disposizioni normative.

Ritiene, in particolare, che sia condivisibile la soluzione utilizzata per affrontare il problema delle cosiddette « porte girevoli »: in sostanza si trasforma da facoltativa ad obbligatoria la previsione già contenuta nell'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo, in via prioritaria, che sia disposta la custodia dell'arrestato presso l'abitazione. Il nuovo comma 4-bis prevede quindi che solo in via subordinata sia disposta la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria e che, in via ulteriormente subordinata, sia disposto l'accompagnamento nella casa circondariale. A suo giudizio, tuttavia, le condizioni in presenza delle quali l'arrestato non può essere custodito presso l'abitazione, dovendo invece essere custodito presso le « camere di sicurezza » ovvero nella casa circondariale, sono talvolta formulate in modo generico e tale da lasciare al pubblico ministero un margine di discrezionalità molto ampio, che in concreto potrebbe vanificare l'efficacia della disposizione. Si riferisce, in particolare, al concetto di « pericolosità dell'arrestato », che non sembra essere ancorato a parametri oggettivi, ed al ricorso di « altre specifiche ragioni di necessità e di urgenza ».

Condivide, inoltre, quanto affermato dall'onorevole Vitali in merito alla necessità di valorizzare il personale di polizia in relazione agli ulteriori compiti di sorveglianza che gli vengono affidati. Ricorda come al Senato siano stati presentati in tale direzione degli emendamenti condivisi che tuttavia presentavano problemi di copertura finanziaria.

Esprime pieno favore per l'estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione domiciliare, prevista dalla legge n. 199 del 2010. Sottolinea come Mauro Palma, Presidente del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, in una intervista rilasciata alla rivista del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria « Le Due Città », abbia espresso apprezzamento per la legge n. 199, evidenziando come il superamento del periodo di sperimentazione della sua applicazione e l'estensione della predetta soglia consentirebbero di produrre un impatto molto significativo sulla situazione di sovraffollamento carcerario.

La sua opinione diverge in parte da quella dell'onorevole Vitali in ordine alle disposizioni volte al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Osserva come sotto questo profilo il testo approvato dal Senato sia significativo e condivisibile, stante l'assoluta necessità di superare le strutture in questione. Ritiene che potrebbe essere eventualmente opportuno monitorare l'attuazione delle disposizioni in questione, ma senza compiere passi indietro rispetto al testo in esame.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che il legislatore abbia il dovere di modificare una realtà come quella carceraria, che costituisce una violazione gravissima dei principi fondamentali della Costituzione. Sottolinea come questa opinione dei Radicali sia ormai condivisa da molti altri e, a quanto sembra, anche dal ministro Severino, che ha avuto modo di dichiarare come le carceri siano sempre più un luogo di tortura.

Ricorda come le carceri italiane contengano 67.000 detenuti, a fronte di 45.000 posti regolamentari. L'estensione della legge n. 199 del 2011 che, secondo i dati del ministero, dovrebbe interessare circa 3.300 detenuti nell'arco di un anno, avrà su questa situazione un impatto trascurabile, valutabile nella misura di 9 detenuti al giorno posti ai domiciliari in relazione a 206 carceri.

Quanto alla questione delle cosiddette « porte girevoli », ricorda in primo luogo come nei giorni scorsi un cittadino del Marocco si sia impiccato in una camera di sicurezza, invitando a riflettere sull'effettiva adeguatezza di questi luoghi per la custodia degli arrestati. Osserva quindi come le deroghe introdotte al Senato alla regola della custodia presso il domicilio riducano significativamente l'impatto del provvedimento.

Ricorda quindi come pochi giorni fa il presidente della Corte di Appello di Napoli Antonio Bonaiuto, abbia correttamente affermato che bisogna avere il coraggio di fare un'amnistia, in quanto l'amnistia è necessaria in un momento di crisi della giustizia anche per eliminare il grosso carico di arretrati. A suo giudizio, il provvedimento in esame non risolve né il problema dell'illegalità delle carceri né quello dell'irragionevole durata dei processi pendenti. Ritieni quindi incomprensibili le ragioni dell'avversità nei confronti dell'amnistia, soprattutto se si considera che in realtà attualmente attraverso la prescrizione di innumerevoli reati già vi è una amnistia mascherata che estingue reati a anche gravi. Ritieni che il ministro Severino abbia il merito di avere rappresentato la reale situazione della giustizia. Ora, tuttavia, è indispensabile trovare la situazione adeguata per uscire dalla paralisi. A tal fine non basta l'azione del Governo ma è necessario che le forze politiche si riappropriino del proprio ruolo e delle proprie responsabilità.

Enrico COSTA (PdL) preliminarmente dichiara che il suo intervento avrà una valenza politica piuttosto che tecnico giuridica. Sottolinea in particolare come il provvedimento in esame rappresenti un segnale importante da parte del Governo in coerenza con quegli obiettivi che dallo stesso erano stati evidenziati all'inizio del proprio mandato. Come hanno rilevato i relatori, il testo presenta alcune questioni che potrebbero anche necessitare di alcune modifiche, tuttavia non si può non considerare l'esigenza che la maggioranza dia un segnale politico di compattezza approvando il testo qualora le predette questioni non siano di una rilevanza tale da mettere in pericolo l'efficacia stessa del testo. Qualora la Commissione dovesse ritenere imprescindibili delle modifiche, queste potranno essere apportate con la consapevolezza che comunque vi sono ancora i tempi per un ulteriore passaggio al Senato.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	28
5-05715 Narducci: Sulla concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei <i>lager</i> nazisti	28
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	32
5-05975 Narducci: Sul ripristino delle funzioni notarili di base nelle sedi consolari	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	34
5-05980 Renato Farina: Sul rapimento di due sacerdoti in Sudan	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	36

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 4866, Governo (<i>Esame e rinvio</i>).	29
--	----

INTERROGAZIONI

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che, nell'ambito del gruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo, all'onorevole Mirko Tremaglia, recentemente scomparso, è subentrato l'onorevole Roberto Menia. Comunica altresì che è entrato a far parte della commissione l'onorevole Stefano Allasia in sostituzione dell'ono-

revole Gianpaolo Dozzo, che ha cessato di farne parte a seguito della sua elezione a presidente del gruppo parlamentare della Lega Nord Padania.

5-05715 Narducci: Sulla concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario, esprimendo talune perplessità sulle argomentazioni portate dalle autorità tedesche competenti in ragione della documentazione già prodotta

dai cittadini italiani all'OIM e contenente *de facto* una liberatoria sul versante della *privacy*. Ricorda che, considerata la larga condivisione registrata in occasione dell'approvazione della legge sulla concessione della medaglia d'onore, il Ministero degli affari esteri dovrebbe intensificare i propri sforzi per corrispondere alle aspettative dei connazionali. Quanto agli oneri finanziari, osserva che si tratta di un profilo previsto, già trattato in occasione dell'esame parlamentare del provvedimento. In conclusione, auspica specifiche iniziative, anche da parte della presidenza della Commissione, per promuovere la positiva evoluzione della questione.

5-05975 Narducci: Sul ripristino delle funzioni notarili di base nelle sedi consolari.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprimendo piena comprensione per le difficoltà di molti nostri connazionali ma sottolineando come, sulla materia, i maggiori Paesi dell'Unione europea stiano muovendo nella stessa direzione dell'Italia.

Franco NARDUCCI (PD), nel prendere atto della risposta, ringrazia il sottosegretario per l'apertura del Governo sulla questione. Ricorda il tentativo – compiuto nel corso della XV legislatura e non coronato da successo – di far acquisire gli introiti derivanti dalle percezioni consolari al bilancio del Ministero degli affari esteri in luogo del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene che le sedi consolari potrebbero conservare funzioni notarili per gli atti di minore complessità per ovviare alle lamentele dei cittadini italiani all'estero, anche in vista dell'implementazione, ad oggi non compiuta, del cosiddetto « consolato digitale ».

5-05980 Renato Farina: Sul rapimento di due sacerdoti in Sudan.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*

3), precisando come in molti casi l'origine criminale dei sequestri possa dare luogo ad un loro uso politico. Coglie poi l'opportunità per rivolgere parole di apprezzamento all'onorevole Boniver per il lavoro che svolge nella sua qualità di inviato speciale del Ministro degli affari esteri per le emergenze umanitarie.

Renato FARINA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario che conferma l'impegno del Governo italiano nella regione sudanese. Sottolinea la necessità di mantenere l'attenzione sulla stabilizzazione del Sudan del Sud in ragione dell'egemonia, guadagnata a Karthoum, dalle forze fondamentaliste che hanno, di fatto, imposto la legge coranica in tutto il Paese.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

C. 4866, Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, ritiene opportuno premettere all'illustra-

zione alcune considerazioni sulla situazione in Kazakistan e sui rapporti bilaterali. Ricorda che il 15 e 16 gennaio scorsi si sono svolte in Kazakistan le elezioni politiche: per la prima volta siederanno in Parlamento, oltre al partito *Nur Otan* del presidente Nazarbaiev, altre due formazioni che hanno superato la soglia di sbarramento del 7 per cento: il Partito democratico ed il Partito comunista del Popolo del Kazakistan. Il partito del Presidente, che aveva la totalità dei seggi nelle precedenti elezioni del 2007, mantiene la stragrande maggioranza dei voti (83 seggi su 107).

Fa presente che, secondo la missione di monitoraggio internazionale composta di osservatori dell'Assemblea parlamentare e dell'Ufficio per i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, le consultazioni kazake, come avvenuto per la tornata elettorale presidenziale tenutasi l'anno scorso, non hanno rispettato integralmente i principi posti a base delle elezioni democratiche. La gestione del potere presenta ancora tratti autoritari con ingerenze, anche pesanti, nel sistema dell'informazione e nei riguardi di esponenti dell'opposizione, anche se, a differenza di altri regimi della regione, il presidente Nazarbayev resta saldo per la capacità dimostrata di capire i bisogni immediati dei cittadini e la lungimiranza di investire in un'ottica di lungo termine le ingenti risorse provenienti dallo sfruttamento delle riserve minerarie ed energetiche del paese.

Il Kazakistan sta svolgendo un ruolo efficace sulla scena centro-asiatica, soprattutto dopo avere assunto, nel 2010, la presidenza annuale di turno dell'OSCE, traendo vantaggio della sua posizione nevralgica e rappresentativa dell'intera compagine turcofona ed eurasiatica. Il Kazakistan è stata la prima fra le ex repubbliche sovietiche ad avere assunto – grazie anche al sostegno dell'Italia – questo ruolo di guida alla testa dei cinquantasei Stati

aderenti all'OSCE, nonché la prima fra le nazioni in cui la fede dominante è quella islamica.

Nel sottolineare l'importanza di una rapida adozione del provvedimento di ratifica sottolinea come lo stato delle relazioni bilaterali sia eccellente, anche in virtù dei numerosi protocolli d'intesa commerciale tra le principali aziende italiane e kazake, come nel caso dell'ENI o nel settore delle infrastrutture.

Segnala che l'Accordo in esame è volto a prevenire, contrastare e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, l'immigrazione clandestina ed il terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi. La cooperazione tra i due Paesi avviene attraverso uno scambio sistematico di informazioni, atti normativi, esperienze e tecnologie di lavoro, nonché attraverso il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità. L'Accordo consente in particolare lo scambio di esperti, di esperienze e di conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica. Gli organismi competenti in materia di repressione delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte kazaka, gli organismi preposti alla sicurezza, agli affari internazionali e alla prevenzione dei crimini economici (articolo 3). Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e relativi nuovi tipi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle « consegne controllate » e delle « attività sotto copertura » (articolo 5). Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici nonché sulle persone che, nel territorio dello Stato dell'altra Parte, pia-

nificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dello stesso (articolo 6). Ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina, lo scambio di informazioni si focalizzerà sull'attraversamento clandestino dei confini delle Parti, sul possesso di falsa documentazione e sulle organizzazioni criminali coinvolte (articolo 7). Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono stimati, complessivamente, in euro 119.596 a regime, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

A suo avviso, è infine da segnalare, come significativa manifestazione del sentimento di amicizia che le lega le popolazioni dei due Paesi, la decisione da parte dell'autorità di Astana di assumersi le spese per il restauro della chiesa e del complesso monumentale di San Biagio di *Amiternum*, gravemente danneggiati dal terremoto che ha colpito l'Abruzzo nell'aprile 2009.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA si associa alle considerazioni del relatore,

ritenendo prioritario valorizzare l'enorme potenziale economico e strategico insito nel potenziamento delle relazioni tra l'Italia e il Kazakhstan. Sottolinea, quindi, che la recente apertura di un elevato numero di rappresentanze diplomatiche ad Astana evidenzia analoghe valutazioni da parte dei maggiori interlocutori europei, che si stanno muovendo per siglare accordi analoghi a quello in esame.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05715 Narducci: Sulla concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ringrazia l'Onorevole interrogante per aver sollevato questa importante questione, che riguarda la concessione della medaglia d'onore ai nostri connazionali.

È importante perché la medaglia d'onore è un riconoscimento di alto valore simbolico istituito nel 2007 per onorare il sacrificio dei nostri concittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti. È quindi particolarmente significativo parlarne in questi giorni in cui è stato celebrato il Giorno della Memoria. Come sottolineato dal Ministro Terzi, «ricordare è un dovere per onorare le vittime dell'atroce barbarie nazifascista e per rendere omaggio ai tanti uomini e donne che si fecero eroi e si opposero alla negazione dell'umanità».

Per individuare gli aventi diritto alla medaglia d'onore è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito Comitato, presieduto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio, cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, degli affari esteri e delle associazioni dei reduci ed ex-internati.

Per superare l'*impasse* ricordato dall'Onorevole interrogante, il Comitato per le medaglie d'onore ha richiesto nel febbraio 2010 alla Farnesina di intervenire presso le competenti autorità tedesche per ottenere il trasferimento dell'archivio delle domande di indennizzo a suo tempo raccolte dall'OIM (Organizzazione Internazio-

nale per le Migrazioni) per conto della Fondazione tedesca «Memoria, Responsabilità, Futuro».

Il Ministero degli affari esteri ha dato immediato seguito alla richiesta del Comitato nel 2010. Solo dopo numerosi interventi e solleciti della nostra Ambasciata a Berlino, la Fondazione ha risposto il 13 dicembre 2011 fornendo le indicazioni procedurali per accedere alla documentazione relativa alle istanze d'indennizzo presentate a suo tempo dai cittadini italiani (circa 116.800 istanze).

Il problema sta nel fatto che, secondo tali indicazioni, l'acquisizione di questa documentazione (custodita su supporto informatico presso l'Archivio Federale di Coblenza) è ammessa solo a fronte di specifico e formale assenso da parte degli interessati.

Alla nostra specifica richiesta di acquisire in blocco l'intera documentazione a suo tempo raccolta dall'OIM, il Presidente della citata Fondazione, Martin Salm, ha inoltre opposto le disposizioni della legge tedesca sulla tutela della «*privacy*». Egli ha quindi suggerito che il «Comitato medaglie d'onore» faccia pervenire alla Fondazione l'elenco nominativo delle persone di cui si richiede la documentazione, corredato dalle rispettive dichiarazioni di assenso (loro o degli eredi).

La Farnesina ha quindi comunicato tali sviluppi al «Comitato per le medaglie d'onore» presso la Presidenza del Consiglio che esaminerà la questione in occa-

sione della prossima riunione prevista per il 14 marzo per individuare gli opportuni seguiti.

Il Ministero degli affari esteri continuerà ad assicurare al Comitato la massima collaborazione e il massimo impegno per fare in modo che siano rispettate le aspettative dei nostri connazionali e che essi possano ricevere il riconoscimento a cui hanno diritto.

Circa infine la pubblicizzazione della normativa per l'ottenimento della meda-

glia d'onore, questa viene assicurata sia dai soggetti istituzionali che dai patronati ed associazioni interessate.

Certamente tale opera di divulgazione è perfettibile e dovrà essere ulteriormente migliorata. Per quanto riguarda i connazionali residenti all'estero, l'impegno della Farnesina ha assicurato un'adeguata informazione, come testimoniato dalle 170 medaglie sinora consegnate o in procinto di essere consegnate dalle nostre sedi diplomatiche e consolari.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05975 Narducci: Sul ripristino delle funzioni notarili di base nelle sedi consolari**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come indicato dall'Onorevole interrogante, il decreto 31 ottobre 2011 del Ministro degli affari esteri ha individuato cinque Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia) nei quali limitare l'erogazione dei servizi notarili forniti dagli uffici consolari.

Questo decreto è stato emanato sulla base del decreto legislativo n. 71 del 2011 « Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari », esaminato dal Parlamento, con cui la Farnesina ha realizzato un'importante opera di riordino e semplificazione della normativa consolare.

L'obiettivo fondamentale di questa opera di riordino e semplificazione è di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili in un contesto caratterizzato dalle note difficoltà di bilancio. La logica è di sfruttare le possibilità offerte dal processo di integrazione europea, ad esempio proprio nel settore degli atti notarili, per realizzare un duplice obiettivo: semplificare le procedure e canalizzare le risorse disponibili su altri servizi consolari essenziali. È una strada seguita anche dai nostri partner europei. La Francia, a partire dal 1° gennaio 2005, ha abolito del tutto l'esercizio delle funzioni notarili da parte delle proprie Rappresentanze diplomatico-consolari in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Nel caso dei Paesi in questione dove è stata limitata l'erogazione di atti notarili dagli uffici consolari italiani, si è considerata l'esistenza di convenzioni bilaterali e multilaterali che già riconoscono efficacia giuridica in Italia agli atti emessi dalle autorità di tali Paesi. Inoltre, è stato

tenuto in considerazione che questi Paesi hanno aderito all'Unione Internazionale del Notariato Latino, elemento che assicura la presenza in loco di adeguati servizi notarili.

Con questa innovazione è ora possibile utilizzare direttamente nell'ordinamento italiano un documento notarile proveniente dall'estero. Non occorre cioè una certificazione di secondo grado che ne attesti la provenienza e l'autenticità.

Allo stesso tempo, per assicurare le necessarie garanzie per i nostri connazionali, è previsto che l'atto provenga da un professionista o funzionario pubblico che nel proprio ordinamento svolga funzioni effettivamente analoghe ai nostri notai. In particolare, tali professionisti nei cinque Paesi considerati (che sono appunto parte dell'Unione Internazionale del Notariato Latino) svolgono funzioni fondamentali quali il controllo di legalità del contenuto, di autenticità della sottoscrizione, di capacità e legittimazione dei soggetti interessati.

Per salvaguardare gli interessi dei nostri connazionali, il decreto del Ministero degli affari esteri contiene in ogni caso un'importante clausola di salvaguardia. Nei cinque Paesi europei di cui stiamo parlando (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia) i servizi notarili sono cioè limitati ma non completamente aboliti.

La clausola dispone che i capi degli uffici consolari possono in ogni caso ricevere dai cittadini italiani testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali. Di fronte a oggettiva impossibilità di rivolgersi ad un notaio *in loco*, l'ufficio consolare deve inoltre trattare atti che rive-

stono carattere di necessità ed urgenza. Tale fattispecie può trovare applicazione, in ragione della loro età, a favore dei pensionati richiesti di dare dimostrazione della loro esistenza in vita presso la banca incaricata del pagamento della pensione.

Si può, infine, assicurare che, in aggiunta a quanto previsto dalla clausola di

salvaguardia, le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari continueranno a monitorare costantemente l'evolversi della situazione ed a valutare con la massima attenzione i suggerimenti provenienti dall'utenza per rendere il più agevole possibile il ricorso agli studi notarili locali da parte dei cittadini italiani.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05980 Renato Farina: Sul rapimento di due sacerdoti in Sudan**TESTO DELLA RISPOSTA**

È con estrema soddisfazione che si è appreso della liberazione, avvenuta in data 30 gennaio, di Padre Joseph Makey e di Padre Sylvester Mogga.

Il Nunzio ha comunicato alla nostra Ambasciata che i sacerdoti stanno bene, anche se comprensibilmente provati dalla brutta esperienza.

Ad una prima ricostruzione dei fatti dopo il rilascio, si tratterebbe dell'opera di bande di criminali, miliziani forse ex militari, di etnia Shilluk (originari del sud Sudan, ma presenti anche al nord) e non sarebbe stato pagato riscatto.

Non è chiaro se i sacerdoti siano stati liberati su azione delle forze sudanesi. In ogni caso, sembra abbastanza certa l'origine criminale del sequestro (sequestri a scopo di estorsione). Tali fenomeni, ampiamente diffusi in varie zone del Sudan, sono purtroppo ampiamente alimentati dalle condizioni di instabilità, sottosviluppo e diffusa povertà in cui versa la regione.

Ed è proprio per continuare a contribuire ad eliminare le cause alla base di tale instabilità che il Ministro Terzi ha ribadito la sua attenzione per i processi di pace in quell'area.

L'Italia ha rivestito, infatti, un ruolo importante nel processo di stabilizzazione in Sudan sin dalle sue prime fasi. Come noto, l'impegno per il perseguimento della pace tra Nord e Sud nel 2005 ci ha guadagnato il ruolo di testimoni del *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) e di membri della *Assessment and Evaluation Commission*, l'organismo internazionale

incaricato di monitorare l'attuazione del CPA, cui abbiamo anche contribuito finanziariamente (1,2 milioni di euro).

Siamo fra i pochi finanziatori dello *African Union High Level Implementation Panel on Sudan* (1,5 milioni di euro nel 2010 e ora ulteriori 400.000 euro, a valere sulla Italian Africa Peace Facility), guidato dall'ex-Presidente sudafricano Mbeki e che ha il compito di favorire i processi di riconciliazione nazionale sudanesi.

L'Italia è inoltre co-Presidente dell'*Igad Partners Forum*, organismo che riunisce i principali Paesi donatori dell'IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*), l'organizzazione sub-regionale per il Corno d'Africa (al Segretariato del quale abbiamo versato un contributo di 500.000 euro nel 2011), della quale sono membri sia il Sudan che il Sud Sudan.

Forti quindi del nostro attivismo e della nostra tradizionale posizione di equilibrio, siamo riusciti a mantenere un dialogo positivo sia con il Sudan che con il Sud Sudan, nell'auspicio che le relazioni tra i due Stati vengano improntate alla pacifica convivenza ed allo sviluppo comune.

Nel contesto di tale dialogo, vigiliamo affinché anche il tema delle libertà religiosa faccia oggetto di una costante attenzione da parte dei governi sudanese e sud sudanese.

Il tema della tutela delle libertà di religione e di credo è infatti assolutamente prioritario per il Governo italiano e viene affrontato sia bilateralmente che nei fori multilaterali di riferimento.

In ambito Nazioni Unite, abbiamo contribuito in modo sostanziale all'adozione

della Risoluzione contro ogni forma di intolleranza e discriminazione religiosa, promossa dall'UE ed adottata dall'Assemblea Generale nel dicembre 2011. Grazie all'azione dell'Italia, la risoluzione contiene elementi specifici che richiamano l'aumento degli episodi di violenza contro gli appartenenti a minoranze religiose e il dovere ogni Stato di esercitare la massima vigilanza per prevenirli e punirne i responsabili.

Da ultimo, in occasione del Consiglio Affari Esteri della settimana scorsa (23 gennaio), il Ministro Terzi ha sollevato la questione della libertà di religione e di credo, per sensibilizzare i partners UE

sulla gravità dei recenti episodi di violenza che hanno colpito una serie di minoranze religiose in varie parti del mondo.

Il Ministro Terzi ha quindi sottolineato come la UE debba far sentire ancor di più la sua voce a favore della libertà di religione, che è un valore cardine dell'Europa e un requisito essenziale della sua politica estera.

Il Ministro ha quindi chiesto che il Consiglio Affari Esteri dedichi quanto prima alla libertà di religione e di credo una specifica sessione di lavoro e che l'azione svolta dall'Unione Europea a difesa della libertà di religione dovrebbe essere incorporata nella Strategia Europea di Sicurezza.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	38
DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione. Parere su emendamenti</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	50
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	54
Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione. Parere su emendamenti</i>) ...	55
AVVERTENZA	57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che è scaduto il termine per la presentazione della relazione tecnica richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sui seguenti provvedimenti: nuovo testo C. 3107 e abb., recante disciplina nel settore delle scienze

estetiche, il cui termine è scaduto il 5 novembre 2011; nuovo testo C. 1934 e abb., recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, il cui termine è scaduto il 9 gennaio 2012; C. 3858 e abb., recante ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, il cui termine è scaduto il 20 gennaio 2012.

Sollecita, pertanto, il Governo a procedere ai necessari adempimenti, in modo da consentire alla Commissione di esprimere i pareri di competenza.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

C. 4864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento, recante la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, in materia di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 gennaio 2012. Nel segnalare che l'esame si è concluso senza la formale

espressione del parere in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, fa presente che il Presidente della Commissione bilancio, ha, comunque, evidenziato l'opportunità di far presente ai presidenti delle Commissioni di merito l'orientamento emerso in merito alla soppressione dall'articolo 5, comma 3, della previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari in relazione ai programmi di investimento di interesse dell'amministrazione della difesa. Rileva, peraltro, che nella medesima data, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento, sopprimendo il riferimento al carattere «vincolante» del parere di cui all'articolo 5, comma 3, alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio e di una condizione formulata dalla Commissione affari costituzionali. Su questa ultima questione, osserva che le Commissioni parlamentari competenti per il merito già esprimono un parere sui programmi di armamento, rilevando che nella fase procedurale alla quale si riferisce l'articolo 5, comma 3, l'unica Commissione parlamentare che avrebbe astrattamente titolo per esprimere un parere sarebbe la Commissione bilancio. In ogni caso, ritiene che l'espressione di un parere parlamentare in una fase essenzialmente amministrativa, nella quale si valutano aspetti di prevalente interesse contabile e finanziario, sarebbe inopportuna, perché determinerebbe inevitabilmente lungaggini e appesantimenti procedurali, specialmente qualora fossero chiamate a esprimersi tanto le Commissioni bilancio che le Commissioni difesa, che potrebbero esprimere pareri anche discordanti. Rileva, peraltro, che la previsione di un parere parlamentare si porrebbe anche in contrasto con le finalità di semplificazione e di accelerazione delle procedure, perseguite dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge. Nel segnalare che la relazione tecnica sottolinea come tale disposizione sia suscettibile di determinare un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli apparati amministrativi delle amministrazioni competenti, cui può essere ricollegato un risparmio di spesa, derivante da un migliore

impiego delle risorse, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere contrario sulla previsione di un parere delle Commissioni competenti, anche richiamando l'esigenza di salvaguardare l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. A suo avviso, infatti, tale previsione determina oneri certi, ancorché non quantificabili allo stato. Ribadisce, comunque, che la competenza ad esprimere un parere spetterebbe esclusivamente alla Commissione bilancio, anche considerando che le Commissioni di merito si sono già espresse in una fase procedurale precedente.

Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo 1 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo che alcune proposte sembrano determinare oneri privi di idonea quantificazione o copertura finanziaria. In particolare, ricorda gli emendamenti Maurizio Turco 2.9 e 2.8, volti ad estendere ad ulteriori categorie di personale le disposizioni in materia di trattamento indennitario di cui all'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Segnala, inoltre, l'emendamento Maurizio Turco 2.1, volto a prevedere l'applicazione dell'articolo 18 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, che riconosce una annualità contributiva ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza goduto dal personale militare, senza prevedere alcuna copertura finanziaria, nonché gli emendamenti Di Stanislao 5.18 e 5.16, volti a sopprimere le modifiche all'articolo 2190 del codice dell'ordinamento militare cui la relazione tecnica annette risparmi di spesa scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Da ultimo, richiama l'emendamento Maurizio Turco 5.5, volto a prevedere la vigenza delle norme di cui all'articolo 11 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1302, concernente l'indennità di volto ai sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica.

Ritiene invece necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari di altre proposte emendative. In

proposito, segnala in primo luogo l'emendamento Gidoni 1.1, che riduce, da euro 747.649.929 a euro 550.000.000 la spesa autorizzata dal comma 1 dell'articolo 1 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, e l'emendamento Gidoni 1.18, che riduce da euro 157.012.056 a euro 125.000.000, la spesa autorizzata per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla praticabilità della riduzione della spesa autorizzata, considerato che la quantificazione della spesa attualmente autorizzata è prevista dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame. Con riferimento all'emendamento Gidoni 1.21, volto a sopprimere il comma 16 relativo alla partecipazione di personale militare in Libia, in linea con le risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di sopprimere l'autorizzazione di spesa per far fronte agli impegni assunti, in considerazione del fatto che gli stessi appaiono riconducibili ad impegni internazionali del nostro Paese. Per quanto attiene all'emendamento Gidoni 5.1, volto a prevedere il concorso degli arsenali e degli stabilimenti militari, adibiti alla manutenzione dei mezzi e degli equipaggiamenti delle Forze armate, anche all'espletamento di analoghi interventi su mezzi delle forze di polizia, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa, anche al fine di valutare se le attività previste possano essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene inoltre necessario un chiarimento, specialmente rispetto alle implicazioni sul piano previdenziale, dell'emendamento Maurizio Turco 5.14, in materia di rideterminazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianità di grado degli uffici in servizio appartenenti al disciolto ruolo tecnico-logistico dell'arma dei Carabinieri. Ricorda, poi, l'emendamento Di Stanislao 5.31, che rende vincolante il parere delle

commissioni parlamentari espresso sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo all'attualizzazione dei contributi pluriennali concernenti la realizzazione di programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa. Da ultimo, per quanto attiene all'emendamento Di Stanislao 10.30, volto a abrogare le disposizioni concernenti la cosiddetta « mini naja » di cui all'articolo 55, commi da 5-bis a 5-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, destinando i risparmi di spesa derivanti da tale abrogazione alle iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del presente provvedimento, chiede al Governo se i programmi relativi alla cosiddetta « mini naja » possano essere interrotti senza conseguenze di carattere finanziario. Segnala, peraltro, che, dal punto di vista formale, sembrerebbe più opportuno fare riferimento alla ripartizione delle « risorse » anziché delle « entrate ».

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI rileva come l'intervento dell'onorevole Ciccanti colga pienamente la problematica sollevata dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, come modificato dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente. In proposito, rileva come la modifica introdotta finirebbe per contraddire, di fatto, le finalità della norma, volta a semplificare i passaggi successivi alla deliberazione da parte delle Commissioni parlamentari che individuano le modalità attraverso le quali impegnare le risorse del programma di spesa in questione, attualmente pari a trentasette. Sottolinea come sarebbe incomprensibile un ulteriore passaggio presso le Commissioni di merito a valle del procedimento amministrativo e come, a suo avviso, ferma restando la valutazione dei Presidenti delle Camere, sembrerebbero competenti più le Commissioni bilancio. Si rimette quindi alle valutazioni della Commissione, sottolineando come la scelta di esprimere un ulteriore parere parlamentare non può essere sindacata nel merito dal Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le considerazioni del sottosegretario Magri, osservando come già nella seduta del 26 gennaio 2012 avesse segnalato la necessità di sopprimere l'inciso riferito all'acquisizione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene che le considerazioni del relatore e dei rappresentanti del Governo in ordine agli effetti della previsione di un parere parlamentare sugli schemi dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3, siano esaustive, anche alla luce delle affermazioni contenute nella relazione tecnica, che ascrivono alla prevista semplificazione procedurale effetti di risparmio. Sottolinea, peraltro, come già nel corso della seduta del 26 gennaio 2012 fosse emerso un orientamento della Commissione favorevole alla soppressione dall'articolo 5, comma 3, della previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari in relazione ai programmi di investimento di interesse dell'amministrazione della difesa. A suo avviso, in questa sede ci si dovrebbe quindi soffermare sui chiarimenti che il Governo si era riservato di fornire con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento in esame, evitando di riaprire un dibattito sostanzialmente già esaurito.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le Commissioni di merito abbiano raggiunto un equilibrio accogliendo la condizione formulata dalla I Commissione e volta alla soppressione della natura vincolante del parere previsto. Ritiene comunque che l'attuale formulazione della disposizione non possa essere oggetto di una condizione formulata al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osserva come la dizione letterale non escluda una competenza sia delle Commissioni di merito che della Commissione bilancio. Osserva che al massimo si potrebbe preferire l'inserimento di un termine per l'espressione del parere, oltre il quale il Governo può comunque

procedere. Evidenzia come per il suo gruppo il testo formulato dalle Commissioni debba essere rispettato e debbano essere evitate forzature.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di chiarire meglio la portata della semplificazione recata nel testo originario della norma in relazione alla modifica introdotta dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente.

Rolando NANNICINI (PD), pur apprezzando l'intento di semplificazione delle procedure previsto dall'articolo 5, comma 3, ritiene che un parere parlamentare sul decreto richiamato nella medesima disposizione sia comunque opportuno e che esso non rappresenterebbe un inutile appesantimento o un ostacolo, ma uno strumento per garantire la necessaria informazione del Parlamento sui programmi di investimento dell'amministrazione della Difesa. Nel sottolineare come la formulazione del comma 3 dell'articolo 5 non pregiudichi le competenze della Commissione bilancio, lasciando aperta la possibilità di un'assegnazione dello schema del decreto alla Commissione difesa o alla Commissione bilancio, ritiene che sia stata opportuna la soppressione del carattere vincolante del parere parlamentare, che avrebbe potuto determinare problemi applicativi. Ritiene, pertanto, soddisfacente l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto, anche in considerazione dell'entità degli stanziamenti relativi ai programmi di investimento, per i quali il successivo comma 4 autorizza ulteriori contributi in misura pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e a 125 milioni di euro per il 2017 e il 2018.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento ai profili finanziari del testo del provvedimento, deposita alcune note predisposte sul provvedimento dalla Ragioneria generale dello Stato, rappresentando che su alcune disposizioni il Ministero della difesa ha predisposto una relazione tecnica, che tuttavia non è stata

ancora valutata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto attiene alle proposte emendative, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Maurizio Turco 2.1, 2.8 e 2.9, Gidoni 5.1, Maurizio Turco 5.5 e 5.14, nonché Di Stanislao 5.18 e 5.31.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, preso atto degli esiti del dibattito, ribadisce che la previsione di un parere della Commissione difesa sul decreto richiamato dall'articolo 5, comma 3, è ultronea ed invasiva delle competenze della Commissione bilancio, rilevando altresì che le Commissioni di merito già si sono pronunciate sui programmi di investimento in una precedente fase procedimentale. In proposito, sottolinea inoltre che l'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge n. 350 del 2003 prevede che il decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente e che, pertanto, un parere parlamentare potrebbe determinare interferenze sul piano amministrativo, vanificando in concreto gli effetti di una norma suscettibile di determinare recuperi di efficienza e risparmi di spesa. Alla luce di queste considerazioni, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4864-A, di conversione del decreto-legge n. 215 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che all'articolo 5, comma 3, facendo riferimento a una disposizione di

portata generale, con riferimento ai programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, è stato previsto un parere delle competenti Commissioni parlamentari in merito ad un decreto interministeriale che ha ad oggetto profili tecnico contabili relativi all'utilizzo di contributi pluriennali;

considerato che la predetta disposizione appare in contrasto con la finalità di semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, prevista dal testo originario del comma 3 dell'articolo 5 del decreto presentato dal Governo e che i decreti oggetto dei pareri attengono esclusivamente ai profili finanziari degli interventi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

gli stanziamenti previsti ai quali fanno riferimento le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3-bis e 8, comma 15-bis sono, rispettivamente, quelli di cui ai medesimi articoli 7 e 8;

alle spese di vitto e alloggio di cui all'articolo 9, comma 4, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;

le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, che prevedono deroghe alla limitazione di alcune spese di funzionamento e per autovetture possono trovare attuazione nell'ambito delle spese autorizzate ai sensi degli articoli 7 e 8;

la convalida degli atti indispensabili per dare continuità alle iniziative e ai programmi da realizzare prevista dall'articolo 9, comma 8 non determina effetti finanziari ulteriori in quanto si limita a chiarire l'interpretazione e l'ambito di applicazione temporale di norme vigenti;

la proroga dei contratti quadriennali stipulati dal Ministero degli affari esteri con esperti in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9, comma 10, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

in quanto gli stessi sono già previsti a legislazione vigente e trovano copertura a valere degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;

il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge n. 296 del 2006 reca le necessarie disponibilità;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

all'articolo 7, comma 3-bis, dopo le parole: stanziamenti previsti, *aggiungere le seguenti:* dal presente articolo;

all'articolo 8, comma 15-bis, dopo le parole: stanziamenti previsti, *aggiungere le seguenti:* dal presente articolo;

all'articolo 10, sostituire le parole: escluso l'articolo 5, comma 4, *con le seguenti:* ad eccezione degli articoli 1, comma 16, secondo periodo e 5, comma 4,

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.8, 2.9, 5.1, 5.5, 5.14, 5.18 e 5.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come non si possa, a suo avviso, procedere

atteso che il Governo ha rappresentato l'esigenza di acquisire ulteriori elementi su talune disposizioni.

Michele VENTURA (PD) ritiene che sia un'evidente forzatura richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione con riferimento alla previsione di un parere parlamentare sul decreto relativo ai programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, osservando come di norma la Commissione faccia un utilizzo più prudente di tale parametro costituzionale. A suo parere, infatti, è eccessivo ritenere che la previsione di un parere parlamentare determini oneri privi di copertura finanziaria, rilevando come spesso siano previsti pareri delle Commissioni su schemi di atti del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento successivamente alla trattazione del disegno di legge comunitaria 2011, al fine di consentire al Governo di acquisire i necessari elementi di chiarimento.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2011) e che il testo originario, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio che ha espresso il prescritto parere nella seduta del 25 ottobre 2011. La Commissione di merito, nel corso dell'esame in sede referente, ha apportato modifiche al testo. Con

riferimento a tali modifiche non risultano pervenute relazioni tecniche. Con riferimento agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, recanti la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (C. 4623) circa la difficoltà di determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo, gli effetti finanziari connessi all'attuazione delle direttive, andrebbe chiarito se tale impostazione (rinvio della verifica degli effetti finanziari alla fase dell'esame parlamentare degli atti di recepimento delle direttive) possa essere estesa anche alle nuove direttive inserite nell'allegato B dalla Commissione di merito (direttiva 2011/62/UE, in materia di medicinali per uso umano, e direttiva 2011/70/Euratom, in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi). Con riferimento all'articolo 6, recante reintroduzione e ripopolamento di specie autoctone, osserva che l'istanza da parte di soggetti pubblici per l'introduzione di specie non autoctone appare di natura facoltativa. Fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo nel presupposto che tali soggetti predispongano gli studi connessi alle predette istanze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto peraltro dal comma 6. Con riferimento all'articolo 7, recante istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname, rileva che la norma contempla, tra i criteri di delega, l'individuazione di una o più autorità nazionali competenti per la verifica, mediante risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze. Inoltre è prevista una tariffa per l'importazione di legname, destinata all'integrale copertura delle spese sostenute dalle autorità competenti, finalizzate ai controlli. Infine, viene dettata una clausola di non onerosità per la finanza pubblica. Dato il tenore della norma di delega, la compatibilità della disciplina con la clausola di invarianza potrà essere verificata in modo esaustivo soltanto sulla base della normativa che sarà adottata nell'esercizio della

delega. Ritiene comunque opportuno acquisire elementi volti ad individuare le strutture cui dovranno presumibilmente essere affidati i compiti di autorità competenti, nonché elementi circa l'idoneità delle stesse ad esercitare tali attività nell'ambito delle risorse già assegnate. Con riferimento all'articolo 8, recante commercializzazione dell'olio di oliva, rileva, circa l'attribuzione all'Ispettorato repressione frodi dei poteri relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva, che sarebbe utile acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità che tale funzione sia esercitata con le risorse già assegnate al Ministero delle politiche agricole. Con riferimento all'articolo 9, concernente le immissioni industriali, stante l'ampiezza della disciplina prevista dalla direttiva 2010/75/CE, che interessa un ambito assai esteso di attività industriali da sottoporre ad autorizzazione e controllo a fini di tutela ambientale, ritiene che andrebbe precisata la portata attuativa del criterio direttivo di cui alla lettera *d*), che prevede una revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli. In particolare, andrebbe chiarito il coordinamento tra la revisione prevista dal testo e la disposizione di carattere generale richiamata dall'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardante tutte le norme di recepimento di obblighi comunitari. In base a tale ultima disposizione, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti riguardo al criterio di delega che prevede l'utilizzo delle sanzioni amministrative per le finalità connesse all'attuazione della direttiva stessa, tenuto conto che gli introiti da sanzioni assumono carattere comunque eventuale e non predeterminabile nell'ammontare. Con riferimento all'articolo 12, recante difesa del suolo e gestione delle risorse idriche, rileva che la norma è corredata di una clausola di invarianza

finanziaria riferita alla finanza pubblica e precisa altresì (comma 3) che le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto del tenore assai ampio della delega, rileva che non sussistono, allo stato, elementi per valutare la conformità dei criteri di delega rispetto alla predetta clausola di invarianza. La conformità alla clausola di neutralità finanziaria potrebbe essere pertanto valutata soltanto alla luce della disciplina dettata dai decreti attuativi della delega. Rileva, tuttavia, che la norma non prevede espressamente l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema di decreto da adottare nell'esercizio della delega. Con riferimento all'articolo 13, recante tutela dall'inquinamento acustico, osserva che le norme di delega recate dalla disposizione in esame sono assistite da una previsione di invarianza riferita alla finanza pubblica (comma 4). La conformità dei criteri di delega indicati alla predetta clausola di neutralità finanziaria potrà peraltro essere verificata soltanto sulla base delle norme emanate nell'esercizio delle deleghe. Per quanto riguarda l'articolo 14, commi da 1 a 20, recante ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, rileva che le norme fanno riferimento alle transazioni commerciali tra imprese. In quest'ultima categoria non rientrano, ai sensi del comma 2, lettera *b*), le « pubbliche amministrazioni ». Al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica, andrebbe precisato se siano escluse da tale ambito anche quei soggetti che, pur svolgendo attività imprenditoriale e pur essendo costituiti in forma privatistica, appartengono al comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini della costruzione del conto economico consolidato, rilevante per la definizione dei saldi di rilievo europeo. Con riferimento all'articolo 14, comma 21, recante ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, osserva che l'attuazione delle disposizioni volte ad eli-

minare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni appare suscettibile di produrre effetti onerosi per la finanza pubblica. In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi volti a definire l'entità di tali effetti e le risorse con le quali farvi fronte. Tale considerazione è svolta anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Bilancio che, in sede di esame del testo originario, ha posto una condizione volta ad eliminare dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2011/7/UE. Ricorda che l'allegato B reca l'elenco delle direttive per il recepimento delle quali è conferita la delega al Governo, a norma dell'articolo 1 del testo in esame. Segnala che tale richiesta è stata motivata, nelle premesse al parere espresso dalla Commissione bilancio sul precedente testo, sottolineando che « il recepimento della direttiva 2011/7/UE, contenuta nell'Allegato B, recante disposizioni per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico – dal quale peraltro deriverebbero oneri finanziari – e stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni, darebbe luogo al conseguente addebito di interessi moratori a carico dell'erario, non quantificabili *ex ante* e privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica ». Ricorda che la Commissione Bilancio ha ritenuto necessario « al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica e tenuto conto che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE » affermando che « nelle more del recepimento della suddetta direttiva, sarà possibile introdurre nel nostro ordinamento le opportune modifiche normative e amministrative, individuando le necessarie risorse, volte al graduale smaltimento dei debiti pregressi, all'accelerazione dei pagamenti ed all'uso generalizzato dei sistemi automatizzati, indispensabili per consentire di effettuare le operazioni entro i termini stringenti previsti dalla norma-

tiva comunitaria ». Fa presente che considerazioni analoghe sono state espresse presso la Commissione Bilancio dal rappresentante del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 15, recante tutela degli interessi dei consumatori, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 16, recante protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, rileva che, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero acquisiti elementi in ordine alle modalità applicative degli obblighi previsti dal testo, con particolare riferimento: alle modalità di finanziamento dei metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici e delle attività di formazione nei centri di ricerca e nelle università; all'istituzione del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici e degli altri organismi preposti al benessere degli animali ai quali il testo fa riferimento, con la partecipazione di figure di esperti nel settore; al funzionamento di un sistema ispettivo per il benessere degli animali da laboratorio; alla predisposizione di una banca dati telematica sull'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici e sui metodi alternativi. Con riferimento all'articolo 17, recante immissione in commercio di prodotti medicinali generici, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 19, recante esportazione di prodotti a duplice uso e materiali proliferanti, pur considerato il carattere ordinamentale della norma in esame, alla luce della previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 4, ed in mancanza di relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 20, concernente l'IVA relativa ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, rileva che le norme non sono corredate di relazione tecnica e di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 22, recante etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, fa presente di non avere

nulla da osservare al riguardo. Per quanto riguarda l'articolo 23, recante delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari, rileva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica. Nel rilevare l'ampiezza della disciplina oggetto del coordinamento legislativo in esame, che interessa un ambito assai esteso di attività da sottoporre a controllo a fini di tutela della salute e dell'ambiente, osserva che la verifica dell'effettiva coerenza delle norme di attuazione rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria disposti dai commi 4 e 5 potrà essere valutata soltanto sulla base della normativa adottata nell'esercizio della delega. Segnala peraltro che non è espressamente prevista, dal testo in esame, una procedura di verifica da effettuarsi da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Riguardo all'attuazione del comma 2, lettera c), circa l'applicazione del principio di integrale copertura dei costi effettivi del servizio tramite le tariffe dovute dalle imprese per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, andrebbero forniti elementi volti a verificare l'allineamento, anche dal punto di vista temporale, tra i predetti costi e gli introiti tariffari. Con riferimento all'articolo 24, recante pubblicazione risultati delle indagini relative alle sofisticazioni alimentari, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 27, concernente medicinali ad uso veterinario, fa presente che le norme non sono corredate di relazione tecnica. Ritiene utile acquisire una conferma circa la possibilità che il complessivo riordino previsto possa essere effettivamente esercitato in assenza di ulteriori oneri. In particolare, andrebbero forniti chiarimenti in merito al criterio indicato nella lettera g) del comma 2 che prevede una razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure

semplificate. Con riferimento all'articolo 28, recante protezione delle galline ovaiole e registrazione degli stabilimenti di allevamento, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 29, recante repertorio nazionale dei dispositivi medici, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la compensatività degli effetti finanziari recati dalla norma in esame, dal momento che le maggiori entrate derivanti dall'incremento di 0,5 per cento del contributo a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici potrebbero non essere sufficienti a compensare le minori entrate connesse alla soppressione della tariffa di 100 euro per ogni dispositivo. Passando all'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ritiene che le seguenti proposte emendative rechino una quantificazione o copertura che appare carente o inadeguata: in particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Pini 30.052, osserva che la proposta emendativa reca modifiche alla legge n. 117 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. Ai relativi oneri, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica. L'articolo aggiuntivo reca, infine, una esplicita clausola di salvaguardia finanziaria. Al riguardo, osserva che esso reca una copertura finanziaria riferita all'esercizio 2011 oramai concluso. Con riferimento alla copertura a decorrere dall'anno 2012, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, segnala che lo stesso non reca le necessarie disponibilità e, ritiene, pertanto, opportuna una conferma da parte del Governo; riguardo all'articolo aggiuntivo Pini 30.054 (*versione corretta*), evidenzia come la proposta emendativa

modifichi le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica. In particolare, l'articolo aggiuntivo sopprime le clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, commi 5-*bis* e 7-*bis* della legge n. 157 del 1992; riguardo all'articolo aggiuntivo Pini 30.060, rileva che esso reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, che appare volta ad ampliare l'ambito di esclusione dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori, senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria.

Riguardo, invece, alle seguenti proposte emendative, sottolinea l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari derivanti dalle stesse: con riferimento all'articolo aggiuntivo Garavini 5.060, che prevede specifici criteri per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani, pur essendo la direttiva 2011/36/UE inclusa nell'allegato B al disegno di legge comunitaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari connessi all'attuazione degli specifici criteri previsti, tra i quali in particolare, l'istituzione del tutore del minore straniero non accompagnato vittima di tratta; relativamente all'articolo aggiuntivo Garavini 5.050, il quale prevede specifici criteri per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria da esso prevista; ritiene inoltre opportuna una valutazione del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Garavini 5.054, il quale prevede specifici criteri per l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; circa l'articolo aggiuntivo Gozi 5.053, che prevede specifici criteri per l'attuazione della direttiva 2010/18/UE in materia di congedo parentale, pur essendo incluso

nell'allegato B del disegno di legge comunitaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari connessi all'attuazione degli specifici criteri previsti dalla proposta emendativa; riguardo l'articolo aggiuntivo Ferranti 5.061, che prevede specifici criteri per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, valuta opportuno acquisire il parere del Governo circa gli effetti finanziari; riguardo l'articolo aggiuntivo Ciccanti 5.057, che prevede che permangono, seppure con il vincolo di destinazione esclusiva a interventi nella filiera ittica, nel patrimonio dei beneficiari le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi nell'ambito del programma SFOP 1995/1999, trattandosi di somme erogate a valere del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; circa l'articolo aggiuntivo Gozi 5.063, che modifica le disposizioni previste per le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, evidenzia la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle modifiche previste dalla proposta emendativa, anche in relazione all'eventuale mancata attuazione delle previsioni della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno; sull'articolo aggiuntivo Zamparutti 9.050, che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2010 in materia di inquinamento e qualità dell'aria, in particolare prevedendo che le regioni e le province autonome adottino misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione e non, come previsto dal testo vigente, quelle che non comportano costi sproporzionati, stante l'esplicita previsione di una clausola di invarianza finanziaria nel decreto legislativo n. 155 del 2010, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, derivanti dalla proposta emendativa; rela-

tivamente all'emendamento Messina 12.51, che specifica tra i criteri di delega di cui all'articolo 12 che la gestione del servizio idrico integrato spetti ai comuni, in forma singola o associata, e sia esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico o controllata dallo stesso comune, stante l'esplicita previsione di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 12, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, derivanti dalla proposta emendativa; sull'emendamento Gozi 14.52, che prevede specifici criteri per l'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; con riferimento agli identici emendamenti Mariani 14.50 e Stradella 14.51, sottolinea come essi cambino il termine previsto per l'emanazione — da parte del Governo — dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, spostandolo da quello indicato nella medesima direttiva — che all'articolo 12 indica la data del 16 marzo 2013 — a quello di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge comunitaria. Conseguentemente, prevede che le disposizioni dei primi venti commi dell'articolo 14 del presente provvedimento si applichino dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi; circa l'emendamento Palmieri 18.55, che sostituisce l'articolo 18 in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica, prevedendo, in particolare, l'accessibilità per via telematica dei codici di autoregolamentazione, stante l'esplicita previsione di una clausola di invarianza finanziaria, seppure formulata in maniera non conforme alla prassi vigente, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a

garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; in relazione all'emendamento Lanzillotta 18.56 che sostituisce l'articolo 18 in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica, prevedendo, in particolare, l'accessibilità per via telematica dei codici di autoregolamentazione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti; circa l'articolo aggiuntivo Pini 30.050, il quale modifica il Codice della navigazione, prevedendo che il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività e che la consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; sull'articolo aggiuntivo Dussin 30.051, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2013, gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante l'albo nazionale dei gestori ambientali, sottolinea l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti; rileva quindi che l'articolo aggiuntivo Pini 30.055 dispone una serie di modificazioni, in parte ordinamentali o riguardanti sanzioni penali e amministrative, alla legge n. 157 del 1992 concernente le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e modifica, inoltre, i commi da 3 a 7 dell'articolo 14 della suddetta legge, concernenti l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, prevedendosi il rilascio di un tesserino venatorio per solo l'attività migratoria con un contributo spese a carico del cacciatore richiedente di euro 20. Segnala, infine, una integrazione dell'articolo 23 della suddetta legge n. 157

del 1992 prevedendosi che la tassa di concessione regionale, ivi prevista per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, sia ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla suddetta proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento alla predetta riduzione della tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione dell'esercizio venatorio a favore di particolari categorie di soggetti; con riferimento all'articolo aggiuntivo Pini 30.059, il quale esclude l'applicazione della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, recepita con il decreto legislativo n. 59 del 2010 alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico-balneare, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, anche considerando che su una proposta emendativa di analogo tenore la Commissione, nella seduta del 5 aprile 2011, ha espresso un parere contrario. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento al testo rileva che, all'articolo 7, al comma 1, sarebbe necessario riformulare la lettera *d*), al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, assicurando l'integrale copertura dei costi effettivi del servizio reso; in assenza della predisposizione di una apposita relazione tecnica non è possibile valutare compiutamente le implicazioni finanziarie degli articoli 12, 13 e 14 e, pertanto, ne propone la soppressione; fa presente che è necessario modificare i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 16, comma 1, al fine di garantire che l'attuazione della direttiva 2010/63/UE non comporti conseguenze negative per la finanza pubblica; osserva che le disposizioni di cui all'articolo 19, recante delega

al Governo in materia di esportazione di prodotti a duplice uso e di materiali proliferanti, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica; evidenzia che gli oneri derivanti dall'articolo 23, recante delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari, saranno integralmente coperti con le tariffe a carico degli operatori. Con riferimento alle proposte emendative, chiede di potere svolgere ulteriori approfondimenti in merito ai rilievi formulati dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentate del Governo e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

C. 4864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione. Parere su emendamenti.)

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, osserva come si potrebbe chiedere alle Commissioni di merito di adottare in sede di Comitato dei nove una proposta emendativa volta a prevedere un termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce la contrarietà sulla richiamata disposizione di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 16, 16-bis e 16-ter, fa presente che sulla base degli ulteriori elementi acquisiti e di una relazione tecnica presentata dal Ministero della difesa,

si possa dare parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento con le condizioni formulate dal relatore. Rileva, inoltre, di condividere il parere del relatore in merito alle proposte emendative presentate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche alla luce degli orientamenti emersi nel dibattito, propone di esprimere una condizione, senza richiamare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento alle disposizioni di cui al richiamato articolo 5, comma 3.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, concorda con la proposta del presidente e riformula conseguentemente la proposta di parere formulata (*vedi allegato*).

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come il Governo non abbia fornito i chiarimenti richiesti su talune disposizioni del provvedimento e preannuncia che il suo gruppo esprimerà pertanto un voto contrario sulla proposta del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 16.55.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte

emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta odierna.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso dieci nuovi emendamenti della Commissione riferiti al disegno di legge in esame. In particolare, segnala gli emendamenti 17.100, 26.100 e 29.100, che sopprimono gli articoli ai quali sono riferiti, in quanto già contenuti nel decreto-legge n. 1 del 2012 in materia di concorrenza. Con riferimento, inoltre, all'emendamento 1.100, segnala che lo stesso prevede l'inserimento di tre ulteriori direttive nell'allegato B. rileva che le stesse non sembrano presentare rilievi problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Osserva quindi che l'articolo aggiuntivo 30.0100 sembra volto ad ovviare ai problemi applicativi che potrebbero derivare dall'attuazione della legge comunitaria per il 2010 e non sembra quindi presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Rileva che, dato il loro carattere formale, non presentano rilievi problematici dal punto di vista finanziario gli emendamenti 1.101, 6.100, 12.100, 16.100, 16.101. Formula, quindi, la seguente proposta di parere.

« La V Commissione,

esaminati il testo del disegno di legge comunitaria 2011 elaborato dalla Commissione di merito e le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo n. 2, gli emendamenti 1.100, 1.101, 6.100, 12.100, 16.100, 16.101, 17.100, 26.100, 29.100, nonché l'articolo aggiuntivo 30.0100;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, volti a precisare che:

all'articolo 7, al comma 1, è necessario riformulare la lettera *d*), al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, assicurando l'integrale copertura dei costi effettivi del servizio reso;

in assenza della predisposizione di una apposita relazione tecnica non è pos-

sibile valutare compiutamente le implicazioni finanziarie degli articoli 12, 13 e 14;

è necessario modificare i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 16, comma 1, al fine di garantire che l'attuazione della direttiva 2010/63/UE non comporti conseguenze negative per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 19, recante delega al Governo in materia di esportazione di prodotti a duplice uso e di materiali proliferanti, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica;

gli oneri derivanti dall'articolo 23, recante delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari, saranno integralmente coperti con le tariffe a carico degli operatori;

rilevato che alcune disposizioni del provvedimento in esame erano già state esaminate dalla Commissione, in quanto le stesse erano contenute nel disegno di legge comunitaria 2010 e nelle proposte emendative ad esso riferite;

tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sul predetto provvedimento e sulle relative proposte emendative;

considerato che:

all'articolo 7, comma 1, lettera a), il riferimento alle risorse già previste a legislazione vigente appare ultroneo in quanto tale riferimento è contenuto nella clausola di invarianza prevista al comma 3;

con riferimento all'articolo 16, dopo il comma 1, occorre inserire una clausola di invarianza finanziaria integrata con la previsione che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al predetto comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 27, comma 2, è necessario modificare la lettera b), al fine di fare

riferimento all'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute;

osservato che le disposizioni degli articoli 17, 26 e 29 trovano già applicazione in quanto identiche a quelle degli articoli 83, 69 e 68 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, attualmente all'esame del Senato;

nel presupposto che l'attività di promozione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di forme di collaborazione volte a contrastare il fenomeno della contraffazione attraverso l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica prevista dagli emendamenti 18.55 e 18.56, può essere realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 7, comma 1, lettera d), sostituire le parole da: e sua destinazione fino alla fine della lettera con le seguenti: calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento.

Sopprimere l'articolo 12.

Sopprimere l'articolo 13.

Sopprimere l'articolo 14.

All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: garantire fino a: congrui finanziamenti e le parole: anche tramite corsi di

approfondimento all'interno di centri di ricerca e università, integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;

al comma 1, sopprimere le lettere g) e h);

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 27, comma 2, lettera b), sostituire le parole: una banca dati nazionale con le seguenti: l'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute;

e con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: mediante le risorse già previste a legislazione vigente;

e con la seguente osservazione:

si raccomanda l'approvazione degli emendamenti 17.100, 26.100 e 29.100, volti a sopprimere gli articoli 17, 26 e 29, in quanto recano disposizioni di contenuto identico, rispettivamente, a quello degli articoli 83, 69 e 68 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 5.060, con la seguente condizione:

sopprimere la lettera f);

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.51, 14.50, 14.51, 14.52 e sugli articoli aggiuntivi 5.050,

5.053, 5.054, 5.057, 5.061, 5.063, 9.050, 30.051, 30.052, 30.054 (*versione corretta*), limitatamente al comma 1 del capoverso ART. 30-*bis*, 30.055, 30.059 e 30.060, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento alla richiesta del rappresentante del Governo di sopprimere l'articolo 14 relativo al recepimento della direttiva sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, rileva come l'articolo in esame, imponendo il rispetto dei termini previsti dalla direttiva solo nelle transazioni tra imprese e non tra pubblica amministrazione ed imprese provocherebbe l'effetto paradossale di danneggiare ulteriormente le imprese che non ricevono nei termini i pagamenti dalla pubblica amministrazione, mentre sarebbero costrette al rispetto dei medesimi termini nei confronti dei propri fornitori. Ricorda come il Ministro Passera, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata, avesse assicurato che il problema del recepimento della direttiva sui ritardi nei pagamenti sarebbe stato attuato con la legge comunitaria in discussione. Rileva come sarebbe almeno opportuno prevedere un'eccezione per le imprese coinvolte in affari con la pubblica amministrazione ovvero ribadire la volontà di recepire la direttiva entro il 2013, piuttosto che sopprimere del tutto l'articolo.

Renato CAMBURSANO (Misto), intervenendo con riferimento alle implicazioni finanziarie dell'articolo 14 del provvedimento, fa presente che già nella discussione generale in Assemblea sul disegno di legge comunitaria, svoltasi il 23 gennaio

2012, ha ripercorso le tappe delle disposizioni in materia di contrasto dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ricorda, infatti, che il recepimento della direttiva 2011/7/UE era inizialmente previsto dal testo del disegno di legge comunitaria e che la Commissione bilancio, sulla base delle informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, aveva condizionato il proprio parere favorevole sul provvedimento alla soppressione di tale direttiva dall'allegato B al disegno di legge, richiamando l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Successivamente, la X Commissione ha approvato un emendamento volto a reinserire nel disegno di legge comunitaria 2011 disposizioni direttamente applicabili in materia, da riferire, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, solo alle transazioni tra imprese. Osserva, tuttavia, che lo stesso articolo 14, alla lettera *a*) del comma 2, fa riferimento anche alla transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e, pertanto, le disposizioni sono suscettibili di incidere sulla finanza pubblica. Ritiene, tuttavia, che, se si vuole veramente risolvere il problema dei ritardi nei pagamenti, non si può continuare ad affrontare questa materia con le stesse modalità seguite nel passato, che hanno portato ad un continuo rinvio del problema. Nel dichiararsi consapevole che un'accelerazione dei tempi di pagamento creerà problemi sia per le pubbliche amministrazioni, e sia per le imprese, che dovranno provvedere ai pagamenti in tempi più ristretti, ritiene comunque necessario dare quantomeno un segnale della volontà di ridurre i tempi di pagamento, anche senza fare riferimento al recepimento della direttiva 2011/7/UE, in attesa che il Ministro Passera attui quanto si è impegnato a fare in materia. In proposito, nel prendere atto delle misure contenute nel decreto-legge in materia di liberalizzazioni, all'esame del Senato, volte a consentire il pagamento dei debiti statali con titoli del debito pubblico, auspica un intervento che mobiliti le risorse della Cassa depositi e prestiti, secondo quanto da lui proposto più volte in

passato. Esprime, pertanto, preoccupazione per il ritardo con cui si affronta il problema dei ritardi nei pagamenti, auspicando che presto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico possano individuare una soluzione soddisfacente.

Paola DE MICHELI (PD) richiamando le osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci, ribadisce che sarebbe preferibile evitare la soppressione dell'articolo 14, prevedendo una clausola di salvaguardia per le imprese coinvolte in affari con la pubblica amministrazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che sta riprendendo la seduta dell'Assemblea e rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle 17.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 18.45.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

C. 4864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, avverte che il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento Gidoni 5.1, a condizione che sia riformulato, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario nell'odierna seduta. Ricorda che l'emendamento, nella sua formulazione originaria, prevedeva la possibilità di effettuare presso stabilimenti e arsenali militari interventi manutentivi anche relativi a mezzi delle Forze di polizia, senza tuttavia indicare le modalità di copertura dei relativi oneri. Fa presente che esattamente su tale questione interviene la riformulazione proposta dal Governo, precisando che l'amministrazione che si avvale di tali arsenali e stabilimenti è tenuta a ristorare l'amministrazione della Difesa dei relativi oneri. Sul punto, chiede al rappresentante del Governo di confermare se tale formulazione sia idonea a superare i rilievi di carattere finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Gidoni 5.1, a condizione che la parole: « concorrono » sia sostituita dalle seguenti: « possono concorrere » e le parole « si avvalgono » sia no sostituite dalle seguenti: « intendano avvalersi ».

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 5.1 (*nuova formulazione*) al disegno di legge C. 4864-A, di conversione del decreto-legge n. 215 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'emendamento 5.1 (nuova formulazione) sostituire la parola: concorrono con le seguenti: possano concorrere;

conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire la parole: si avvalgono con le seguenti: intendano avvalersi ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione. Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta pomeridiana.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), a nome del proprio gruppo, esprime rammarico per la circostanza che il Governo sia stato costretto a esprimere una valutazione negativa sulle disposizioni in materia di contrasto al ritardo dei pagamenti contenute nell'articolo 14 del disegno di legge, rilevando tuttavia che la soppressione dell'articolo 14 sia comunque preferibile rispetto all'approvazione di una norma-manifesto, che potrebbe non portare effettivi benefici alle imprese.

Paola DE MICHELI (PD) evidenzia come dovrebbe valutarsi con attenzione l'introduzione di una disciplina applicabile solo ai rapporti tra privati, che potrebbe determinare anche conseguenze dannose, senz'altro indesiderate. Ritiene, inoltre, che debbano essere oggetto di distinta considerazione le questioni attinenti alla futura applicazione della direttiva 2011/

7/UE ai debiti della pubblica amministrazione e quelle relative allo smaltimento del debito pregresso, che ammonterebbe a circa 90 miliardi di euro. Nel richiamare il contenuto dell'interrogazione a risposta immediata in Assemblea Boccia n. 3-02040, da lei sottoscritta, ricorda come in sede di replica ebbe a richiamare l'attenzione del Ministro Passera sul rischio che questi debiti, al momento invisibili, vengano in futuro considerati dall'Unione europea nell'ambito dell'indebitamento pubblico, con evidenti problemi finanziari per il nostro Paese. Nell'evidenziare che nell'ambito del decreto-legge n. 201 del 2011 il Governo, all'articolo 28, comma 11-ter, ha assunto un preciso impegno a rivedere le regole del patto di stabilità interno, ritiene necessario che il problema del pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni territoriali venga affrontato in quella sede, osservando che – con le attuali regole – gli enti territoriali, anche qualora dispongano delle risorse necessarie a far fronte ai propri impegni, non possono erogarle per i vincoli alle spese posti dal patto medesimo. Conclusivamente, ribadendo l'opportunità di una considerazione unitaria dei debiti delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, osserva che, se l'intervento si fosse realizzato nel 2009, quando si cominciò a discuterne, le dimensioni del problema sarebbero state meno rilevanti e sarebbe stato più facile individuare soluzioni efficaci.

Marco MARSILIO (PdL), nel richiamare le considerazioni svolte dall'onorevole Occhiuto, rileva come il suo gruppo prenda atto della posizione del Governo sulla soppressione dell'articolo 14, auspicando tuttavia che l'Esecutivo si faccia carico di affrontare seriamente il problema. Sottolinea quindi come non sia possibile fare fallire imprese che hanno fatto legittimamente affidamento sulla pubblica amministrazione.

Rolando NANNICINI (PD) sottolinea come il problema dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei privati è

dovuto, specialmente a livello di finanza decentrata, alla mancanza dell'allineamento dei profili di cassa e di competenza delle spese, richiesto dall'applicazione delle regole contabili del SEC95. A questo proposito, rileva peraltro che manca un preciso controllo sugli andamenti finanziari degli enti rientranti nei tre sottosettori delle pubbliche amministrazioni, individuati dalle regole contabili europee e recepiti, da ultimo, nella legge n. 196 del 2009. Osserva, infatti, che mentre si prevedono controlli assai penetranti sugli enti territoriali, attraverso il patto di stabilità interno, altri enti rientranti nel sottosettore delle amministrazioni locali non sono sottoposti ad analoghi vincoli, rilevando altresì che nel settore delle amministrazioni centrali esiste un numero di enti assolutamente sovrabbondante, che meriterebbe di essere sfolto. Ritiene, pertanto, necessario che in futuro si effettui un preciso censimento delle situazioni delle singole categorie di enti, anche al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione del carico delle manovre finanziarie tra i diversi sottosettori. In ogni caso, dichiara di condividere il parere espresso dal Governo sull'articolo 14, osservando come l'introduzione di una disciplina differenziata per i debiti tra imprese rispetto ai debiti tra imprese e pubbliche amministrazioni rischierebbe di creare ulteriori problemi.

Lino DUILIO (PD) sottolinea l'opportunità di prevedere al più presto un'indagine conoscitiva sul tema dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, al fine di chiarire alla Commissione le effettive criticità del recepimento della direttiva europea e le modalità attraverso le quali ciò possa avvenire. Evidenzia come non sia realistico immaginare di poter risolvere il problema attraverso il pagamento in pochi giorni di somme che sono state accumulate nel corso del tempo. Sottolinea come quando si è prevista una deroga, come nel caso delle procedure esecutive relative ai debiti delle regioni nel settore sanitario, ciò sia avvenuto in virtù di una specifica deci-

sione del Parlamento. Rileva come l'indagine potrà essere l'occasione per l'acquisizione di indispensabili elementi informativi anche in relazione ai flussi di cassa e rispetto alla possibilità di prevedere compensazioni in favore delle imprese creditrici della pubblica amministrazione. Sottolinea come tale ultima possibilità potrebbe consentire di mitigare gli effetti sul bilancio di cassa che inevitabilmente avrebbe il recepimento della direttiva.

Simonetta RUBINATO (PD), nel richiamare i termini previsti per il recepimento della direttiva 2011/7/UE, osserva come sarebbe opportuno provvedere ad una tempestiva attuazione della direttiva quantomeno nei rapporti tra imprese, eventualmente valutando un rinvio della soluzione della questione relativa ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, comunque, che nel corso del 2012, in pendenza del termine per il recepimento della direttiva, si potrebbe dar corso ad una ricognizione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, in modo da poter predisporre un piano di rientro da tale indebitamento. A suo giudizio, infatti, è ineludibile un intervento in tal senso, al fine di dare soluzione ad un problema che rischia di rappresentare una palla al piede non solo per il nostro sistema economico, ma anche per il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio che il nostro Paese si è impegnato a raggiungere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di

gruppi, potranno valutarsi le iniziative che la Commissione potrà assumere con riferimento al tema del ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, segnala che nel questionario da sottoporre ai soggetti che verranno auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'Analisi annuale della crescita per il 2012, che verrà deliberata nella seduta di giovedì 2 febbraio, è stata prevista una specifica domanda su questi temi. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere da lui formulata, in sostituzione del relatore, nella seduta pomeridiana.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La seduta termine alle 19.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

C. 4878.

ALLEGATO

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864-A Governo.

PARERE APPROVATO

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4864-A, di conversione del decreto-legge n. 215 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che all'articolo 5, comma 3, facendo riferimento a una disposizione di portata generale, con riferimento ai programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, è stato previsto un parere delle competenti Commissioni parlamentari in merito ad un decreto interministeriale che ha ad oggetto profili tecnico contabili relativi all'utilizzo di contributi pluriennali;

considerato che la predetta disposizione appare in contrasto con la finalità di semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, prevista dal testo originario del comma 3 dell'articolo 5 del decreto presentato dal Governo e che i decreti oggetto dei pareri attengono esclusivamente ai profili finanziari degli interventi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

gli stanziamenti previsti ai quali fanno riferimento le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3-*bis* e 8, comma 15-*bis* sono, rispettivamente, quelli di cui ai medesimi articoli 7 e 8;

alle spese di vitto e alloggio di cui all'articolo 9, comma 4, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;

le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, che prevedono deroghe alla limitazione di alcune spese di funzionamento e per autovetture possono trovare attuazione nell'ambito delle spese autorizzate ai sensi degli articoli 7 e 8;

la convalida degli atti indispensabili per dare continuità alle iniziative e ai programmi da realizzare prevista dall'articolo 9, comma 8 non determina effetti finanziari ulteriori in quanto si limita a chiarire l'interpretazione e l'ambito di applicazione temporale di norme vigenti;

la proroga dei contratti quadriennali stipulati dal Ministero degli affari esteri con esperti in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9, comma 10, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli stessi sono già previsti a

legislazione vigente e trovano copertura a valere degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;

il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge n. 296 del 2006 reca le necessarie disponibilità;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 7, comma 3-bis, dopo le parole: stanziamenti previsti, aggiungere le seguenti: dal presente articolo;

all'articolo 8, comma 15-bis, dopo le parole: stanziamenti previsti, aggiungere le seguenti: dal presente articolo;

all'articolo 10, sostituire le parole: escluso l'articolo 5, comma 4, con le seguenti: ad eccezione degli articoli 1, comma 16, secondo periodo e 5, comma 4,

e con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.8, 2.9, 5.1, 5.5, 5.14, 5.18 e 5.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulle tematiche relative all'azione di contrasto dell'evasione fiscale ed ai rapporti tra fisco e contribuenti (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta*) . 61

AUDIZIONI

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulle tematiche relative all'azione di contrasto dell'evasione fiscale ed ai rapporti tra fisco e contribuenti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Attilio BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco BARBATO (IdV), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Maurizio FUGATTI (LNP), Alessandro PAGANO (PdL), Maurizio LEO (PdL), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), Cosimo VENTUCCI (PdL), Alberto FLUVI (PD), Ivano STRIZZOLO (PD), Guglielmo VACCARO (PD) e Angelo CERA (UdCpTP), ai quali replica Attilio BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*.

Dopo un intervento della deputata Silvana Andreina COMAROLI (LNP), riprende la sua replica Attilio BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Befera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Nuovo testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis, recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 stabilisce i principi generali dell'intervento legislativo, ai sensi dei quali la Repubblica riconosce, tutela e valorizza le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, quali componenti del patrimonio culturale identitario e del sistema economico, sociale e turistico del Paese.

Il comma 2 definisce come manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici le rappresentazioni di carattere rievocativo delle singole comunità territoriali che rispettano documentati criteri di veridicità storica, me-

diate forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale di cultura, arte e tradizioni.

L'articolo 2 stabilisce le finalità della legge, la quale prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperino ai seguenti obiettivi:

a) diffusione e svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello locale, nazionale e internazionale, nel rispetto dell'integrità e del benessere delle persone e degli animali;

b) promozione e sostegno finanziario per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, nei limiti delle risorse finanziarie indicate dall'articolo 5;

c) sostegno di manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici rivolte alle comunità regionali residenti all'estero;

d) promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, al fine di conservare la memoria delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;

e) cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per approfondire la conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le predette manifestazioni.

Il comma 2 fa salve le competenze in materia spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che ciascuna regione istituisca con legge l'albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, e provveda alla gestione dell'albo stesso.

Ai sensi del comma 2 i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi, nonché i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza, sono determinati dalla legge regionale.

Il comma 3 indica i principi di cui le regioni devono tenere conto nella determinazione dei criteri per l'ammissione agli albi e per i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza, prevedendosi al riguardo di far riferimento all'effettiva rappresentazione della tradizione storico-culturale ed all'effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale.

L'articolo 4, comma 1, istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

La disposizione prevede che il Consiglio è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato ed è composto da tre rappresentanti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

Ai sensi del comma 2 il Consiglio, ha il compito di:

a) istituire una banca dati generale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;

b) censire le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici sulla base delle comunicazioni annuali delle regioni e delle province autonome;

c) pubblicare e aggiornare annualmente, sul sito internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, la banca dati delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;

d) attuare le misure di promozione e sostegno finanziario dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro per i beni

e le attività culturali, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Ai sensi del comma 3 le regioni e le province autonome sono tenute ad inviare annualmente al Consiglio copia aggiornata degli albi di cui all'articolo 3.

L'articolo 4-*bis* prevede, al comma 1, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indichi i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Il comma 2 stabilisce che le manifestazioni nelle quali sono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficiali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza sull'apertura di teatri o di luoghi di pubblico spettacolo prevista dall'articolo 141 regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la quale verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, stabiliti nel limite di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013. A tale onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, istituito dall'articolo 1 dalla legge n. 163 del 1985.

Rileva come il provvedimento non presenti profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo quindi di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 63

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi, sulle linee programmatiche per i profili di competenza della Commissione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 64

AVVERTENZA 64

AUDIZIONI

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo.

La seduta comincia alle 12.10.

Seguito dell'audizione del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce,

quindi, i temi oggetto del seguito dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare domande e osservazioni, i deputati Luigi NICOLAIS (PD), Elena CENTEMERO (PdL), Rosa DE PASQUALE (PD), Ricardo Franco LEVI (PD), Caterina PES (PD), Valentina APREA, *presidente*, Giuseppe GIANNI (PT), Paola GOISIS (LNP), Giovanni Battista BACHELET (PD), Antonio PALMIERI (PdL), Antonino RUSSO (PD), Giovanni LOLLI (PD), Sabrina DE CAMILLIS (PdL), Erica RIVOLTA (LNP), Walter TOCCI (PD), Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), Eugenio MAZZARELLA (PD), Alessandra SIRAGUSA (PD) e Emerenzio BARBIERI (PdL).

Risponde il Ministro Francesco PROFUMO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo un breve intervento di precisazione, Valentina APREA, *presidente*, rin-

grazia quindi il Ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi.

La seduta comincia alle 14.55.

Audizione del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi, sulle linee programmatiche per i profili di competenza della Commissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito

chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il Ministro Piero GNUDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia il ministro per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato e abbinato.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano. Nomina n. 134 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	65
Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Nomina n. 135 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	66
Proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell'ente parco nazionale dell'Alta Murgia. Nomina n. 136 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010. C. 4878 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. C. 3869 Rosato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	73

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano.

Nomina n. 134.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo LISI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il

parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano.

Fa presente che sulla persona dell'avvocato Pecorella, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata acquisita l'intesa con la regione Puglia.

Osserva che il designato alla carica di Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gargano, oltre ad essere pienamente radicato nel territorio in cui insiste il Parco, vanta un *curriculum* degno del ruolo che sarà chiamato a svolgere. Già laureato in giurisprudenza, l'avvocato Pecorella ha maturato una significativa esperienza in diversi ambiti (società consortile operante nel settore dell'energia, società operante nel settore del gas, consorzio operante nel settore della lavorazione del sale), in particolare nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Per queste ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) rileva che dalla lettura del *curriculum* del designato non emergono quelle specifiche competenze in campo ambientale che dovrebbero caratterizzare i candidati alla carica di presidente dei parchi nazionali. Richiama per questo il Governo ad una più attenta valutazione dei requisiti di tali candidati ed ad attenersi alla massima trasparenza nella loro designazione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Nomina n. 135.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Fa presente che sulla persona del dottor Giovanelli, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata acquisita l'intesa con la regione Toscana e con la regione Emilia Romagna.

Osserva che il designato alla carica di Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, presidente uscente dell'ente in questione, ha maturato una significativa esperienza nel campo ambientale sia nel corso dei suoi incarichi parlamentari (presso il Senato dal 1992 al 2006), sia in quanto autore di diverse pubblicazioni sul tema dell'ambiente.

Per queste ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Ermete REALACCI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di confermare alla guida dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano il dottor Giovannelli, che ha ben operato in questi anni, anche sotto il profilo della valorizzazione dei territori compresi nell'area del parco. Conclude, quindi, sottolineando l'importanza crescente di quest'ultimo aspetto, anche in considerazione delle osservazioni svolte dalla collega Zamparutti, che, peraltro, giudica in gran parte condivisibili.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell'ente parco nazionale dell'Alta Murgia.

Nomina n. 136.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ermete REALACCI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia.

Fa presente, anzitutto, che sulla persona del signor Cesare Veronico, a norma dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata acquisita l’intesa con la regione Puglia, intesa che egli giudica positivamente, anche perché pone fine ad una lunga stagione di tensioni e di conflitti fra il Ministero dell’ambiente e la regione Puglia che rischiavano ormai di riflettersi negativamente sull’azione degli organi di vertice dell’ente parco.

Osserva, inoltre, che il designato alla carica di Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, oltre ad essere pienamente radicato nel territorio in cui insiste il Parco, vanta un *curriculum* degno del ruolo che sarà chiamato a svolgere. Peraltro, pur non avendo quelle particolari competenze scientifiche in campo ambientale, alle quali faceva riferimento l’onorevole Zamparutti nel caso della proposta di nomina appena esaminata, ritiene che il signor Veronico abbia maturato una significativa esperienza nel campo ambientale nel corso dei suoi numerosi incarichi di amministratore locale nella città e nella provincia di Bari, a partire dal suo positivo impegno in vicende complesse e delicate come quella dell’inquinamento da amianto provocato dal cementificio Fibronit di Bari.

Fatto salvo, dunque, il rigoroso rispetto dei principi di trasparenza nella individuazione dei candidati e di puntuale verifica dell’operato delle persone poste alla guida degli enti parco, ritiene che sia sempre più necessario tenere in considerazione, al momento della loro nomina, la capacità di coniugare le esigenze di conservazione dell’ambiente con quelle di valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni, delle attività e delle produzioni tipiche, che fanno del territorio di ogni parco nazionale italiano un *unicum* da difendere nella sua interezza.

Conclude, esprimendo la convinzione che il signor Veronico possa far bene anche sotto questo profilo e propone, pertanto, che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che dalla lettura dei *curricula* delle tre persone proposte per la nomina a presidente degli enti parco che sono all’attenzione della Commissione, emerge il possesso di requisiti che forse hanno attinenza con le finalità di conservazione dell’ambiente, ma che più non rispecchiano le aspirazioni delle comunità presenti sul territorio. Esprime, per questo, il proprio rammarico perché anche in questa occasione le proposte di nomina sembrano riflettere le ambizioni lottizzatrici di una cattiva politica.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, l’Unione Europea e i suoi stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

C. 4878 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 4878, già approvato dal Senato, recante la ratifica del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

Ricorda che l'Accordo del 2007 non è ancora entrato in vigore, non essendo state espletate le procedure relative alla ratifica da parte di tutti gli Stati, come previsto dall'articolo 26 dello stesso, mancando, tra l'altro, la ratifica degli Stati Uniti. L'Accordo, tuttavia, in base all'articolo 25, trova applicazione provvisoria a partire dal 30 marzo 2008 per i soli aspetti tecnico-operativi, come previsto nei casi in cui le procedure di ratifica richiedano tempi piuttosto lunghi.

Fa presente che il Protocollo è stato negoziato dalle parti in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 21 dell'Accordo del 2007 di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato. Sottolinea che lo stesso articolo 21 autorizzava le Parti a sospendere in tutto o in parte i diritti di cui all'Accordo stesso, in caso di mancata conclusione di un accordo di seconda fase.

Precisa che il Protocollo si compone di 10 articoli e di Allegati. L'articolo 1 aggiunge all'articolo 1 dell'Accordo due nuove definizioni: la determinazione della nazionalità e la determinazione dell'idoneità». Per «determinazione della nazionalità» s'intende la constatazione che una compagnia aerea che si propone di operare servizi ai sensi dell'Accordo soddisfa i requisiti riguardanti la sua proprietà, il controllo effettivo e la sua sede principale di attività stabiliti all'articolo 4 dell'Accordo medesimo. Per «determinazione dell'idoneità» si intende invece la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi ai sensi dell'Accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e dell'esperienza nella gestione di attività adeguata per operare tali

servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi. L'articolo 2 introduce nell'Accordo l'articolo 6-*bis*, volto a prevedere il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari per quanto riguarda l'idoneità e la nazionalità delle compagnie aeree. Evidenzia che l'introduzione della nuova previsione, secondo la relazione illustrativa, produrrà una notevole riduzione del carico normativo per le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione. L'articolo 3 sostituisce l'articolo 15 dell'Accordo in materia di protezione dell'ambiente e precisa i nuovi ambiti nei quali si svolgerà la cooperazione su tale aspetto: la ricerca e lo sviluppo di tecnologia aeronautica rispettosa dell'ambiente; lo studio dell'impatto delle emissioni dell'aviazione; la ricerca e sviluppo di carburanti verdi. L'articolo 4 aggiunge all'Accordo l'articolo 17-*bis*, che riconosce la dimensione sociale dell'Accordo medesimo e le opportunità da esso create, nonché la tutela dei diritti preesistenti dei dipendenti delle compagnie aeree. L'articolo 5 modifica l'articolo 18 dell'Accordo, al fine di promuovere nuove iniziative in ambiti supplementari quali la gestione del traffico aereo, la sicurezza e la cooperazione con altri Paesi. L'articolo 6 sostituisce l'articolo 21 dell'Accordo, che prevedeva i negoziati di seconda fase. Con il nuovo articolo 21, le Parti si impegnano a garantire una maggiore apertura dei mercati, eliminando le barriere che ne impediscono l'accesso. Sottolinea, in particolare, come risulta dalla citata relazione illustrativa, che con l'introduzione di alcune modifiche legislative relative alle restrizioni ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti europei, per le compagnie aeree dell'Unione europea si schiuderanno in futuro nuove opportunità commerciali per i collegamenti fra gli Stati Uniti e i Paesi non appartenenti all'Unione. Qualora l'Unione europea rispetti le prescrizioni relative al monitoraggio delle restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore, ma non si abbiano progressi negli Stati Uniti nella liberalizzazione degli investimenti, l'Unione europea avrà il diritto

di bloccare le operazioni dei vettori degli Stati Uniti e viceversa. L'articolo 7 sostituisce l'Allegato 3 dell'Accordo, riguardante il trasporto effettuato da compagnie comunitarie su richiesta e a carico di enti, agenzie o dipartimenti del governo degli Stati Uniti. L'articolo 8 richiama i documenti di cui all'allegato 6 al Protocollo, riguardante la proprietà ed il controllo delle compagnie aeree di Paesi terzi. L'articolo 9 prevede l'applicazione provvisoria del Protocollo, fino alla sua entrata in vigore, nei limiti di quanto sancito dalle norme nazionali, dalla data della firma; l'applicazione provvisoria si riferisce ai soli aspetti tecnico-operativi (definizione delle rotte, designazione delle compagnie, tipi di aeromobili utilizzati e di servizi offerti). L'articolo 10 disciplina, infine, l'entrata in vigore del Protocollo, che diverrà operativo, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 2007, entro e non oltre il mese successivo alla data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le Parti a conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del Protocollo medesimo.

In conclusione, valutato positivamente il contenuto del provvedimento, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Daniele MARANTELLI (PD) coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dei membri della Commissione su una mozione approvata dall'Assemblea della Camera che impegna il Governo a definire in tempi brevi il piano nazionale del trasporto aereo. Ritiene che ciò sia necessario per affrontare positivamente le difficoltà dell'aeroporto di Malpensa, che è il più importante aeroporto internazionale del Nord. Precisa che occorre realizzare nuovi accordi bilaterali e promuovere una effettiva politica di liberalizzazioni: se le compagnie aeree Alitalia, Lufthansa e, tra breve, KLM hanno ridotto la loro presenza a Malpensa, è utile incentivare la presenza in tale aeroporto di nuove compagnie.

Ricorda che, a fronte della richiesta di Singapore Airlines di esercitare i diritti da

Malpensa a New York, il Ministro Passera si è impegnato ad affrontare e risolvere il problema all'interno dell'Unione europea. Rivolge quindi al sottosegretario l'invito a muoversi in tempi brevi in tale ambito, visto che il 2012 si annuncia un altro anno di difficoltà per l'economia italiana. Pertanto ritiene che occorra favorire in generale gli investimenti esteri nel nostro Paese e, in particolare, nel sistema aeroportuale, che è un'infrastruttura decisiva per sostenere le sfide dell'impresa italiana a forte vocazione internazionale.

Ermete REALACCI (PD), in considerazione del fatto che l'Accordo sui trasporti aerei oggetto del disegno di legge di ratifica in esame è stato firmato anteriormente alla emanazione della nuova normativa europea diretta a ridurre le emissioni di CO₂ del settore aereo, chiede al relatore di voler fornire chiarimenti, se necessario anche in una prossima seduta, sui riflessi che dalla ratifica del provvedimento in titolo potrebbero derivare in ordine alla corretta e completa applicazione della richiamata normativa europea anche alle compagnie aeree americane che viaggiano nello spazio aereo europeo.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, si riserva di fornire nella prossima seduta, dopo aver esperito gli opportuni approfondimenti, i chiarimenti richiesti dal collega Realacci.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 Angeli ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 124 e abbinata recante « Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti », ai fini del parere da rendere alla XI Commissione.

Si tratta di un testo che introduce nuove norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Esso si compone di sette articoli e modifica in più parti la legge n. 193 del 2000, che ha dettato la disciplina generale della materia, ampliando portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste.

In particolare, l'articolo 1 prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975).

L'articolo 2 dispone l'estensione delle agevolazioni previste ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 (riduzione delle aliquote previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali a detenuti e internati, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione) alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione (previste dagli articoli 47 della legge n. 354 del 1975) o al lavoro all'esterno (ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975), limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. La definizione del trattamento retributivo viene rimessa alle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

L'articolo 3, sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193 del 2000 con gli articoli da 3 a 3-*ter*, da una parte modifica

la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti; dall'altra parte introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti.

L'articolo 4 sostituisce il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la definizione delle modalità e delle misure dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 3 a 3-*ter*.

L'articolo 5 prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un registro apposito, per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il credito d'imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

Si prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende (istituita dall'articolo 4 della legge n. 547 del 1932 e disciplinata

dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.

Infine, si prevede un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento (o in una diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, ma comunque non inferiore al 4 per cento) a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti.

L'articolo 6 prevede che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.

L'articolo 7 dispone infine le modalità di copertura degli oneri.

In conclusione, rileva che nel testo unificato sopra illustrato non si ravvisano profili di competenza della VIII Commissione e pertanto propone di esprimere un nulla osta al provvedimento.

Ugo LISI (PdL), pur convenendo sul fatto che il testo del provvedimento in esame non presenta specifici profili di competenza della VIII Commissione, ritiene importante esprimere il proprio apprezzamento per una proposta di legge che amplia le opportunità di impiego lavorativo dei detenuti. Illustra, quindi, la positiva esperienza realizzata a Lecce con il progetto che ha coinvolto i detenuti della Casa circondariale di quella città. Conclude, infine, esprimendo l'auspicio che il provvedimento in esame possa rapidamente concludere il proprio *iter* parlamentare.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) esprime pieno apprezzamento per il contenuto del provvedimento in esame, che pure non presenta specifiche disposizioni di diretto interesse della VIII Commissione. Segnala, peraltro, al relatore l'opportunità di valutare se non sia il caso di inserire nel parere della Commissione un'osservazione diretta ad implementare, sulla base delle positive esperienze pregresse, le attività lavorative dei detenuti nel settore ambientale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nell'esprime condivisione per quanto detto dai colleghi fin qui intervenuti, richiama la necessità di un'attenta verifica sull'effettiva disponibilità e utilizzo dei proventi della Cassa delle ammende, la cui situazione critica rischia di vanificare in concreto ogni possibilità di conseguire gli obiettivi proposti dal provvedimento in esame.

Ermete REALACCI (PD) nell'esprimere il proprio plauso per il generale consenso espresso dai colleghi sul provvedimento in esame, ricorda che le indagini condotte sul campo hanno sempre portato a ritenere che lo svolgimento di attività lavorative sia uno dei più positivi fattori di reinserimento e di integrazione sociale degli ex detenuti. Conclude, per questo, esprimendo un vivo auspicio per una rapida conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto appena detto dai colleghi intervenuti, invita il relatore a valutare la possibilità di suggerire alla Commissione di merito anche la possibilità di utilizzare le norme del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per ampliare le opportunità di lavoro dei detenuti.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

C. 3869 Rosato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

Ettore ROSATO (PD) chiarisce il contenuto della proposta di legge di cui è firmatario, precisando, in primo luogo, che essa non inficia le competenze delle regioni in materia. Aggiunge che la proposta è finalizzata a ridurre le spese e ad aumentare la funzionalità del servizio di lotta agli incendi boschivi attraverso l'accentramento in un unico soggetto delle competenze che oggi sono affidate a più organismi. Conclude rilevando come il Dipartimento della protezione civile sia chiamato a gestire eventi straordinari, nel cui ambito non sono, a suo avviso, da ricomprendere gli incendi boschivi.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) richiama la necessità comunque di tenere conto del ruolo importante svolto dal corpo forestale dello Stato in materia di incendi boschivi.

Guido DUSSIN (LNP) chiede che la Commissione avvii un breve ciclo di audizioni al fine di verificare, anche sulla base degli elementi di conoscenza e di esperienza che potranno essere raccolti, in primo luogo dai responsabili del Dipartimento della Protezione civile, quale potrebbe essere un punto di equilibrio capace di tenere conto delle diverse istanze e tenendo esclusivamente di mira l'obiet-

tivo del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia di un servizio fondamentale come quello della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Salvatore MARGIOTTA (PD) si dichiara favorevole al contenuto della proposta di legge in titolo, ritenendo opportuno che la competenza in materia di lotta agli incendi boschivi sia sostanzialmente affidata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Agostino GHIGLIA (PdL) si dichiara d'accordo con le osservazioni svolte dal collega Guido Dussin e con la sua proposta di procedere ad un breve ciclo di audizioni prima di proseguire nell'esame della proposta di legge in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), prende atto della richiesta avanzata dai colleghi Guido Dussin e Ghiglia, alla quale non si oppone, pur esprimendo l'auspicio che la stessa non abbia un intento dilatorio. Nell'esprimere, quindi, il proprio giudizio positivo su un provvedimento diretto a semplificare e razionalizzare le competenze e le procedure che presiedono allo svolgimento del servizio di lotta attiva agli incendi boschivi, conclude invitando fin d'ora i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione a valutare la possibilità di chiedere, dopo lo svolgimento del breve ciclo di audizioni richiesto, l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento ai fini di una sua rapida approvazione.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, alla luce del dibattito testè svolto, propone di procedere ad un breve ciclo di audizioni al fine di pervenire ad un testo condiviso.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che informerà il presidente della Commissione della richiesta avanzata di un breve ciclo di audizioni, anche al fine della eventuale sottoposizione di tale richiesta all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2011.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 27 ottobre 2011, aveva illustrato le proposte di legge in titolo ed era stata avanzata dall'onorevole Bratti la proposta di procedere ad audizioni. Pertanto, in tale ottica, pro-

pone di nominare un Comitato ristretto al fine di procedere all'istruttoria sulle proposte di legge in esame, anche attraverso audizioni, e quindi di elaborare un testo unificato da sottoporre alla Commissione come testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Meridiana SpA sulla situazione attuale e sulle prospettive future del gruppo	74
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 gennaio 2012.

Audizione di rappresentanti di Meridiana SpA sulla situazione attuale e sulle prospettive future del gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti e SACE (*Svolgimento e conclusione*) ... 75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

Audizione di rappresentanti di Europa (*Svolgimento e conclusione*) 76

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 76

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 76

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 78

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie». Nuovo testo C. 4240 Lanzarin (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 79

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti e SACE.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Franco BASSANINI, *Presidente di Cassa depositi e prestiti*, e Giovanni GORNO TEMPINI, *Amministratore delegato di SACE*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti formulare osservazioni, i deputati Alberto TORAZZI (LNP) e Ludovico VICO (PD), cui rispondono Franco BASSANINI, *Presidente di Cassa depositi e prestiti*, e Giovanni

GORNO TEMPINI, *Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti*.

Alessandro CASTELLANO, *Amministratore delegato di SACE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti formulare osservazioni, i deputati Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) e Ludovico VICO (PD), cui rispondono Alessandro CASTELLANO, *Amministratore delegato di SACE* e Rodolfo MANCINI, *Direttore affari legali e generali di SACE*.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

Audizione di rappresentanti di Europa.
(*Svolgimento e conclusione*).

Laura FRONER, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro BARTELLONI, *Responsabile del settore trasporto e prodotti petroliferi di Europa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Savino PEZZOTTA (UdCpTP), Alberto TORAZZI (LNP), Stefano SAGLIA (PdL) e Ludovico VICO (PD), cui risponde Alessandro BARTELLONI, *Responsabile del settore trasporto e prodotti petroliferi di Europa*.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia il dottor Bartelloni per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER, indi del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione.

Laura FRONER *presidente*, comunica che è pervenuta dalla Commissione Ambiente la richiesta di parere sul nuovo testo di una proposta di legge Lanzarin C. 4240 che potrebbe essere calendarizzata in Assemblea sin dalla prossima settimana. Ritiene quindi, ove la Commissione convenisse, di porre all'ordine del giorno anche l'esame di tale proposta.

La Commissione concorda.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento volto a favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti, modificando in più parti la legge n. 193 del 2000 che ha dettato la disciplina generale della materia, ampliando la portata e gli effetti di talune misure agevolative ivi previste.

L'articolo 1 del testo in esame, sostituendo il comma 3-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, dispone che gli sgravi contributivi sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere.

L'articolo 2, sostituendo l'articolo 2 della legge n. 193 del 2000, dispone l'estensione delle agevolazioni alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o al lavoro all'esterno, limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti.

L'articolo 3, sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193 del 2000 con gli articoli da 3 a 3-*ter*, da un lato, modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti, dall'altro, introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti. In particolare si prevede: l'incremento da 516 a 1.000 euro mensili della misura del credito d'imposta spettante per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale al numero delle giornate lavorate; l'estensione della durata del beneficio per 12 o 24 mesi a seconda che si assumano, rispettivamente, detenuti che abbiano beneficiato delle misure alternative o del lavoro esterno, ovvero detenuti o internati presso istituti penitenziari; l'ampliamento dell'ambito di applicazione, in quanto il diritto all'agevolazione è riconosciuto anche in caso di assunzione di soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione presso gli istituti penitenziari.

I nuovi articoli 3-*bis* e 3-*ter* prevedono un credito d'imposta in favore delle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende l'esecuzione di attività o servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, e in favore delle cooperative sociali e delle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti.

L'articolo 4 sostituisce il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la definizione delle modalità e delle misure dei crediti d'imposta sopra illustrati.

L'articolo 5, che inserisce due nuovi articoli 5-*bis* e 5-*ter* nella legge n. 193 del 2000, prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un registro apposito per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il credito d'imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate. Si prevede, inoltre, che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti. Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende (istituita dall'articolo 4 della legge n. 547 del 1932 e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti

del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.

Infine, il nuovo articolo 5-ter, introdotto dall'articolo 5 del testo in esame, prevede un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento (o in una diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, ma comunque non inferiore al 4 per cento) a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti

Le disposizioni dell'articolo 6 sono volte a favorire esperienze di autoimprenditorialità dei detenuti mediante la realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale da parte dell'Amministrazione giudiziaria.

L'articolo 7 dispone in merito alla copertura degli oneri finanziari previsti dalle disposizioni sopra illustrate.

Osserva, infine, che il contenuto della proposta in esame è del tutto condivisibile in considerazione del fatto che il tasso di recidiva si attesta al 5 per cento per i detenuti che seguono programmi di reinserimento lavorativo e sale drammaticamente all'80 per cento per quelli che ne restano esclusi.

Laura FRONER, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lella GOLFO (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo osservando che

l'articolo 1, recante i principi generali, dispone che la Repubblica ha il compito di riconoscere, tutelare e valorizzare le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, quali componente rilevante del patrimonio culturale, sociale, economico e turistico del Paese; in relazione a tale connessione è previsto, fra gli altri, il parere della nostra Commissione.

L'articolo 2, nell'enunciare le finalità del provvedimento, individua il quadro delle competenze, prevedendo la collaborazione dello Stato con le regioni e gli enti locali e facendo esplicitamente salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano per promuovere: la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello locale, nazionale e internazionale; la promozione e il sostegno finanziario; la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali; la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di iniziative volte all'approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

L'articolo 3 prevede la costituzione di un albo presso ogni regione; i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi sono determinati dalla legge regionale. I requisiti essenziali per l'ammissione agli albi sono l'effettiva rappresentazione della tradizione storico-culturale e l'effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro e composto da tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da un esperto designato dal

Ministro per i beni e le attività culturali; il Consiglio in particolare ha i seguenti compiti: istituzione di una banca dati generale delle manifestazioni dei cortei in costume e dei giochi storici; censimento delle manifestazioni; pubblicazione e aggiornamento annuale, sul sito internet istituzionale, della banca dati delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, promozione e sostegno finanziario delle manifestazioni nei limiti delle riforme finanziarie di cui all'articolo 5.

L'articolo 4-*bis* dispone che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indica i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni.

Infine, l'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria.

Laura FRONER, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 187, 216-*bis* e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie ».

Nuovo testo C. 4240 Lanzarin.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che l'articolo 1 reca una modifica all'articolo 185, comma 1, del Codice ambientale, che prevede l'ambito di applicazione del decreto relativamente alla gestione dei rifiuti; la disposizione, con una modifica alla lettera *f*) del comma 1, esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni della parte quarta del Codice

(quella appunto relativa alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche ambientali) anche i materiali verdi derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato utilizzati per la produzione di energia tramite metodiche che garantiscono la salvaguardia dell'ambiente e la salute umana.

L'articolo 2, relativo alla miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, introduce con il comma 1 un comma 2-*bis* all'articolo 187 del Codice ambientale recante una norma transitoria che dovrebbe consentire agli enti competenti di adeguare tempestivamente le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere, per operare in piena legalità relativamente alle nuove norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali. A tal fine, il citato comma 2-*bis* dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell'articolo 187 e dell'allegato G nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205/2010, restino in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

Le modifiche apportate dal comma 2 all'articolo 216-*bis* del Codice ambientale sono collegate a quelle recate dal comma 1. Anche in tal caso, infatti, seppure la norma ha un ambito applicativo limitato al settore degli oli usati, l'obiettivo è quello di consentire «di ripristinare la piena operatività di un sistema di recupero collaudato ed efficiente da anni ai fini della salvaguardia dell'ambiente». Il citato comma 2 dell'articolo 2 provvede, quindi, a riscrivere il comma 2 dell'articolo 216-*bis* del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, cercando comunque di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre riba-

dito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente.

L'articolo 3, al fine di incrementare la raccolta differenziata, prevede una modifica all'articolo 205 del Codice ambientale, con l'introduzione di una comma 3-*bis* che consente alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di oggetti o indumenti destinati al riutilizzo, fatto l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati dei materiali residui ai fini del loro smaltimento, prevedendo altresì che tali materiali residui rientrino nelle percentuali di raccolta differenziata mi-

nima che gli ambiti territoriali sono tenuti ad assicurare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 205.

Sottolineando che il provvedimento risulta largamente condiviso nella Commissione di merito, formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05430 Mancuso: Modalità di controllo della COVIP sulle casse di previdenza dei professionisti	81
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	83
5-05607 Boccuzzi: Sulla trasparenza dei corsi di formazione a distanza per la sicurezza sul lavoro	81
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	85
5-05929 Berretta: Interpretazione di norme su cessazione del rapporto di lavoro e crediti dei lavoratori	82
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	87

INTERROGAZIONI

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

5-05430 Mancuso: Modalità di controllo della COVIP sulle casse di previdenza dei professionisti.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianni MANCUSO (PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta ricevuta, che, nonostante abbia fornito talune importanti delucidazioni sul merito della questione posta, non appare suscettibile di sgomberare il campo dai dubbi circa l'affidamento alla COVIP del compito di effettuare i controlli sulle casse

privatizzate. In proposito, fatto notare che le richiamate casse sono già sottoposte a specifici controlli da parte di organismi istituzionali competenti, rileva l'inutilità di prevedere un'ulteriore forma di vigilanza di carattere sostanzialmente ripetitivo, che potrebbe, a suo avviso, generare soltanto confusione nell'attuale quadro normativo. Sottolineata, infine, l'inadeguatezza strutturale della COVIP per l'assolvimento di tale tipo di attribuzioni, auspica che il Governo in carica – non responsabile della situazione attuale, essendosi questa originata prima del suo insediamento – possa intervenire, nei limiti del possibile e nel rispetto dell'autonomia della stessa COVIP, quantomeno per ottimizzare la funzione di controllo sulle casse privatizzate, portando a compimento le iniziative già intraprese in tale campo.

5-05607 Boccuzzi: Sulla trasparenza dei corsi di formazione a distanza per la sicurezza sul lavoro.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio BOCCUZZI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dal momento che essa, pur fornendo importanti chiarimenti sulla materia in oggetto, non ha indicato soluzioni certe e immediate per fare fronte alla problematica illustrata nell'interrogazione, che paventa rischi di scarsa di trasparenza in relazione ai corsi a distanza. Pur riconoscendo l'incompetenza del Ministero per quanto concerne l'aspetto del controllo, ritiene opportuno che esso favorisca e solleciti l'avvio di iniziative da parte degli enti competenti, attesa la necessità di scongiurare il rischio di accreditare, ai fini dello svolgimento di importanti ruoli di formazione, organismi che si dimostrino inadeguati sotto tale profilo (come è il caso di quelli indicati nell'interrogazione). Preannuncia la sua intenzione di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo, eventualmente indirizzati ad affrontare la questione da un punto di vista più generale e complessivo (in modo da coinvolgere direttamente la competenza del Ministero), con i quali auspica di stimolare un'azione mirata a rafforzare le attività di formazione e sicurezza sul lavoro.

5-05929 Berretta: Interpretazione di norme su cessazione del rapporto di lavoro e crediti dei lavoratori.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BERRETTA (PD), pur dichiarandosi soddisfatto – sotto il profilo della interpretazione normativa – della risposta del rappresentante del Governo, che ritiene abbia correttamente inquadrato da un punto di vista giuridico la vicenda in oggetto, manifesta forte preoccupazione per la sorte dei lavoratori richiamati nel proprio atto di sindacato ispettivo, dal momento che sono a rischio i loro diritti ad essere ammessi, come creditori privilegiati (una volta venuto a scadere il trattamento di integrazione salariale), allo stato passivo di un'azienda posta in fallimento, a causa dell'esistenza di una lacuna dell'ordinamento circa i termini di decorrenza delle domande di ammissione alla relativa procedura. Pur riconoscendo che tale questione potrebbe facilmente essere risolta in via giudiziale, anche attraverso un'applicazione per via analogica della normativa vigente, auspica il Governo possa assumere iniziative, anche di interpretazione autentica, tese a fare chiarezza sul punto, affinché venga riconosciuta la possibilità per i lavoratori di far valere il proprio diritto in termini congrui, che ritiene siano quelli corrispondenti all'esigibilità della propria pretesa creditoria.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-05430 Mancuso: Modalità di controllo della COVIP sulle casse di previdenza dei professionisti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione presentata dall'On. Mancuso richiama l'attenzione sull'attribuzione alla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (COVIP) del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di diritto privato, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti ritenuti necessari, disposta dall'articolo 14 comma 1 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

L'esperienza maturata da tale organismo di vigilanza nel controllo degli equilibri finanziari dei gestori della previdenza di secondo pilastro ha suggerito al Legislatore il ricorso ad esso anche per le verifiche sulla previdenza obbligatoria privata di primo pilastro; se diverso è il sistema di garanzie offerto dai rispettivi fondi, è senz'altro identico il fine perseguito dal Legislatore, nel passato come nell'attuale fase economica, di predisporre idonei strumenti di supervisione sulla correttezza delle procedure di investimento attivate, tanto più rilevanti nel settore della tutela previdenziale di base.

Per assicurare l'agevole adattabilità delle procedure finora utilizzate dalla COVIP nell'esercizio della vigilanza sui Fondi pensione, il Legislatore ha previsto che l'attuazione di tale disciplina sia affidata a due provvedimenti ministeriali, uno dei quali è predisposto dall'Amministrazione che rappresento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (l'altro dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro).

Il comma 2 dell'articolo 14, in particolare ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, siano stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti sulle risultanze del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione dei patrimoni delle casse di previdenza dei professionisti, ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza previste dal decreto legislativo n. 509 del 1994 sui bilanci preventivi e consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come indicati in ogni bilancio preventivo, nonché sulle delibere contenenti direttive generali. In tale sede saranno analizzate le modalità ritenute più efficaci per la realizzazione delle nuove funzioni di controllo della COVIP in coerenza con la normativa di vigilanza già esistente, con la natura delle casse di previdenza e nel rispetto dell'autonomia organizzativa della stessa Autorità.

Lo schema di decreto scandisce le fasi del procedimento di referto, individuando anche modalità e principi di contatto tra la COVIP e le Casse, per l'ottimizzazione del servizio di controllo, secondo modalità condivise e preventivamente concordate. Il provvedimento risulta già definito e condiviso in sede tecnica, in esito ad approfonditi confronti con il Ministero dell'economia e con la COVIP. Tuttavia, ai fini della successiva emanazione, è opportuno attendere, per evidenti esigenze di armonizzazione, la definizione dell'omologo

provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (che il comma 3 del decreto legge n. 98 del 2011 prevede sia emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.

Al fine di rafforzare la dotazione organica della COVIP, inoltre, lo stesso articolo 14, comma 4, del più volte citato decreto legge n. 98, ha disposto che ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Commissione può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acqui-

sito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

Da ultimo, pur ritenendo ragionevole la richiesta dell'On. Interrogante di costituire una nuova sezione interna della COVIP per operare il controllo sulle casse di previdenza privatizzate, devo tuttavia rilevare che la COVIP, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, delibera con apposito regolamento il proprio funzionamento e la propria organizzazione. In ogni caso, si prende atto di quanto rappresentato e se ne terrà conto entro i limiti di competenza.

ALLEGATO 2

5-05607 Boccuzzi: Sulla trasparenza dei corsi di formazione a distanza per la sicurezza sul lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Boccuzzi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla questione relativa alla trasparenza dei corsi di formazione a distanza attivati per adempiere all'obbligo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel premettere che la materia della formazione attiene all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, ricordo che il decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, meglio noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il datore di lavoro che intenda assicurare attività formativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in favore dei lavoratori e dei loro rappresentanti, deve chiedere collaborazione – ai sensi dell'articolo 37, comma 12, del T.U. – unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all'azienda. Ciò a condizione che sussistano due ulteriori elementi individuati *ex lege*: che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia e che sia presente nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'azienda alla quale è fornita l'assistenza. A seguito di tale

richiesta possono essere fornite al datore di lavoro indicazioni circa la pianificazione delle attività di formazione.

In altri casi tali organismi possono svolgere o promuovere direttamente attività di formazione – ai sensi dell'articolo 51, comma 3-*bis* del T.U. A tal fine devono istituire specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti, la cui presenza deve essere accertata dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Non rientra, invece, tra le attività programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sull'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici ovvero realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con essi.

Tuttavia nell'ambito di verifiche ispettive effettuate nei settori di competenza di cui all'articolo 13 del Testo Unico (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario) ovvero a seguito di specifico incarico delegato dall'Autorità Giudiziaria, le Direzioni Territoriali del Lavoro eseguono il controllo sulla effettività della formazione erogata dal datore di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici.

Devo, inoltre, evidenziare che una specifica attività di controllo non poteva essere messa in atto prima dell'entrata in vigore degli accordi sulla formazione elaborati ai sensi degli articoli 34 e 37 del Testo Unico. Tali accordi, approvati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio scorso.

In essi si fa riferimento sia alla durata, ai contenuti minimi e alle modalità per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, sia ai contenuti, alle articolazioni e all'espletamento del percorso formativo del datore di lavoro che intende svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3. In tal senso gli accordi hanno previsto, nei limiti ivi elencati e sulla base dei criteri e delle condizioni di cui ai relativi allegati, l'utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning*.

Faccio infine presente che il Ministero che rappresento ha già avviato un confronto con il Coordinamento tecnico delle Regioni al fine di raggiungere un'intesa sulla emanazione di una circolare che possa chiarire i dubbi interpretativi sugli accordi, ivi compreso il controllo della formazione effettuata via *e-Learning*, sia per quanto riguarda i limiti entro i quali può essere utilizzata tale modalità di apprendimento sia per quanto riguarda il rispetto dei criteri e delle condizioni espressamente previste nei citati « Allegati 1 ».

ALLEGATO 3

5-05929 Berretta: Interpretazione di norme su cessazione del rapporto di lavoro e crediti dei lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Berretta – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla delicata vicenda dei lavoratori della CESAME spa, società dichiarata fallita nell'anno 2009.

Questi ultimi, licenziati il 13 settembre 2010, data di cessazione del periodo di CIGS per procedure concorsuali, hanno presentato, successivamente a tale data, domanda di ammissione allo stato passivo della società per il pagamento del T.F.R.

Tale istanza, tuttavia, è stata respinta dal giudice delegato per decorrenza del termine ultimo previsto dalla legge per la presentazione delle domande di insinuazione. Tale termine, nel caso di esame, sarebbe scaduto il 17 novembre 2010.

Ricordo, al riguardo, che l'articolo 101, comma 1 del R.D. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare) consente, in via generale, l'ammissione al fallimento di crediti per i quali le domande di ammissione al passivo siano presentate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Tutto ciò premesso, occorre tuttavia rilevare che la giurisprudenza prevalente ha ammesso alcune ipotesi in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande possa superare quello di 12 mesi a decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Si è, in particolare, affermato che per i crediti sorti durante la procedura fallimentare – o che comunque potevano

essere fatti valere solo in corso di tale procedura – il termine non può che decorrere dalla data in cui è sorto il diritto alla pretesa creditoria o, comunque, è venuta meno la causa ostativa alla presentazione della domanda.

Ebbene, pur non disponendo di elementi di dettaglio sul contenzioso in atto, il richiamato orientamento giurisprudenziale sembrerebbe applicabile alla vicenda segnalata dall'On. Berretta.

Nel caso prospettato dall'interrogante, infatti, i lavoratori della CESAME spa avrebbero potuto presentare domanda di ammissione allo stato passivo soltanto dal 13 settembre 2010, momento in cui, cessato il rapporto di lavoro, è sorto il diritto alla pretesa creditoria.

Occorre, inoltre, precisare che, in ogni caso, la stessa legge fallimentare prevede che possa essere proposto reclamo al Tribunale avverso il decreto con il quale il giudice delegato dichiara improcedibile, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, la domanda tardiva di credito.

Conseguentemente – pur dovendosi ribadire di non disporre di elementi di dettaglio in ordine al contenzioso giudiziale richiamato dall'Onorevole interrogante – si evidenzia che le criticità evidenziate con il presente atto parlamentare sembrano trovare adeguata soluzione nell'ambito della disciplina attualmente regolamentata dalla legge fallimentare.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore generale della Direzione generale della competitività e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dottor Giuseppe Blasi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431)	88
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari	88
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri (<i>Rinvio dell'esame</i>)	90
Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	90
Sui lavori della Commissione	90
<i>ERRATA CORRIGE</i>	90

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 gennaio 2012.

Audizione informale del Direttore generale della Direzione generale della competitività e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dottor Giuseppe Blasi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431).

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13.10 alle ore 13.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 gennaio 2012.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 dicembre 2009 il relatore De Camillis ha svolto la relazione introduttiva, con riferimento alle proposte di legge Realacci C. 1481 e De Girolamo C. 2876, e si è avviato l'esame preliminare. Avverte altresì che successivamente sono state assegnate le proposte di legge Cosenza C. 3022 e Dima C. 4544, che – vertendo sulla stessa materia – sono state abbinate alle altre ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, fa presente preliminarmente che il provvedimento in materia di semplificazione amministrativa recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e non ancora presentato dovrebbe contenere anche disposizioni sulle attività di vendita diretta di prodotti agricoli. Sottolinea pertanto l'esigenza che il Governo intervenga nel corso dell'esame, affinché la Commissione possa conoscere gli orientamenti e le iniziative che lo stesso Governo intende avviare.

Per quanto riguarda le proposte all'ordine del giorno, rileva che esse – in linea generale e con alcune differenziazioni – sono volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta nonché dei prodotti

di qualità ossia quelli provenienti da coltivazioni biologiche, a denominazione protetta, tipici o tradizionali o comunque certificati attraverso marchi di qualità. Inoltre, in tutte si prevedono norme di incentivazione alla vendita diretta da parte dei produttori, attraverso la valorizzazione della modalità organizzativa dei cosiddetti *farmer's markets*, per i vantaggi che questi possono dare sia ai produttori in termini di maggior ricavo sia ai consumatori in termini di minor prezzo dei prodotti sia sul piano ambientale, in termini di minore impatto del fattore trasporto.

Nel rinviare alla relazione introduttiva svolta nella seduta del 10 dicembre 2009 per quanto riguarda il contenuto specifico delle proposte di legge Realacci C. 1481 e De Girolamo C. 2876, si sofferma sulle proposte di legge successivamente assegnate.

La proposta Cosenza C. 3022 mira a promuovere la vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli e il commercio di prodotti a filiera corta, qualificando come tali i prodotti di micro e piccole imprese a conduzione familiare, frutto di coltivazioni biologiche e messi in vendita nel territorio della regione di produzione. La proposta interviene in particolare sui seguenti aspetti: previsione di mercati riservati alla vendita diretta, norme di favore per i prodotti a filiera corta nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di servizi di mensa nelle scuole e negli ospedali, campagne di informazione, concessione di un credito d'imposta per i commercianti al consumo e i gestori di attività di ristorazione collettiva pubblica.

La proposta Dima C. 4544 mira a promuovere i prodotti alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e i prodotti alimentari ecologici e di qualità, ovvero quelli provenienti da coltivazioni biologiche o certificati attraverso marchi di qualità. In particolare, la proposta contiene norme per favorire tali prodotti nell'aggiudicazione di servizi di ristorazione collettiva pubblica e per consentire l'istituzione di mercati riservati o di posti riservati nei mercati nonché di aree riservate negli eser-

cizi commerciali. Tale proposta prevede anche l'istituzione di un nucleo del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, per lo svolgimento di funzioni di prevenzione e controllo dei prodotti in questione e di tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agroalimentari.

Giuseppina SERVODIO (PD) invita il relatore a predisporre un testo unificato delle proposte di legge, al fine di accelerare il lavoro della Commissione.

Per quanto riguarda il rapporto con il Governo, osserva che, trattandosi dell'esame di iniziative parlamentari, la Commissione non dovrebbe chiedere al Governo di conoscere i provvedimenti dallo stesso promossi, ma piuttosto coinvolgerlo nell'esame in corso.

Paolo RUSSO, *presidente*, giudicando condivisibili le osservazioni del deputato Servodio, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.

C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri.

(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, d'intesa con il relatore, l'esame delle proposte di legge in titolo è rinviato alla seduta di domani.

Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza.

C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 gennaio scorso il relatore Dima ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Fa presente che, secondo quanto convenuto

nella riunione dell'ufficio di presidenza del 25 gennaio scorso, la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento entro il mese di febbraio. Informa che analogo impegno è stato assunto anche per la discussione delle risoluzioni in materia di quote latte.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno iscritte all'ordine del giorno della seduta di domani le risoluzioni sul settore della pesca.

Avverte inoltre che nella giornata di ieri la Commissione Ambiente ha trasmesso, per il parere, un nuovo testo della proposta di legge C. 4240 Lanzarin, recante modifiche al codice ambientale per la parte relativa ai rifiuti. Tale provvedimento sarà iscritto, in sede consultiva, all'ordine del giorno della seduta di domani. Al riguardo avverte che, poiché il provvedimento potrebbe essere iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, la Commissione Agricoltura dovrebbe esprimere il parere nella stessa seduta di domani.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), considerato l'assetto politico attuale, invita il Presidente a seguire, nella nomina dei relatori, criteri più rispettosi del pluralismo delle presenze in Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, prende atto del rilievo del deputato Oliverio, ricordando tuttavia che la nomina di alcuni relatori è avvenuta molto tempo addietro.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 25 gennaio 2012, a pagina 228, seconda colonna, alla decima e undicesima riga, le parole: « *conclusione – Parere favorevole* » sono sostituite con la seguente « rinvio ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo	91
AVVERTENZA	91

COMITATO DEI NOVE

Martedì 31 gennaio 2012.

Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 12.55 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30

*aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.
C. 4878 Governo, approvato dal Senato.*

*Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 Angeli e abb.*

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Atto n. 428.*

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
Atto n. 431.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.10 alle 13.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI: Audizione informale di rappresentanti dell'Osservatorio sulla Trasparenza delle Attività di Servizio Pubblico della RAI	93
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

**Audizione informale di rappresentanti dell'Osserva-
torio sulla Trasparenza delle Attività di Servizio
Pubblico della RAI.**

L'indagine informale si è svolta dalle
14.30 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	94
Comunicazioni del Presidente	94
Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993	94

Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 20.45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, ha deliberato la trasformazione del rapporto di collaborazione da tempo parziale a tempo pieno per il dottor Carlo Romano ed il professor Maurizio Cosentino.

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993.

Prosegue il dibattito, sospeso nella seduta del 25 gennaio 2012.

Intervengono gli onorevoli GARAVINI, NAPOLI e TASSONE, i senatori LUMIA, LI GOTTI, CARUSO e GARRAFFA e l'onorevole VELTRONI.

La seduta termina alle 22.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	95
Audizione del primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Emanuele Pianese (Svolgimento e conclusione)	95
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Svolgimento e conclusione)	95
Audizione di rappresentanti della società Ecologia Corcolle srl (Svolgimento e conclusione)	96

*Martedì 31 gennaio 2012. – Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA.*

La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Emanuele Pianese.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ingegner Emanuele Pianese.

Emanuele PIANESE, *primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Emanuele PIANESE, *primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'ingegner Pianese per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresen-

tanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Rocco COLICCHIO, *Autorità per l'energia elettrica ed il gas*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Rocco COLICCHIO, *Autorità per l'energia elettrica ed il gas*, risponde ai quesiti posti.

Egidio FEDELE DELL'OSTE, *Autorità per l'energia elettrica ed il gas*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti della società
Ecologia Corcolle srl.**

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Ecologia Corcolle srl.

Sono presenti Giuseppe Piccioni, amministratore della società Ecologia Corcolle srl, accompagnato dall'avvocato Giancarlo Viglione.

Giuseppe PICCIONI, *amministratore della società Ecologia Corcolle srl*, svolge una relazione.

Giancarlo VIGLIONE, *avvocato*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Giuseppe PICCIONI, *amministratore della società Ecologia Corcolle srl*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.15 alle 12.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Esame C. 4909 – Governo – Approvato dal Senato – Rel. Gibiino (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di pari opportunità (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864-A	7
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 435 (<i>Esame e rinvio</i>)	8
---	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
<i>ALLEGATO (Emendamenti della Relatrice)</i>	16
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4887</i>)	13

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta	15
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa. Emendamenti C. 4864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
--	----

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
--	----

II Giustizia**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinate proposte, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici dei rappresentanti dell'Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti (ANAIP), dell'Associazione liberi amministratori condominiali (ALAC), dell'Unione nazionale amministratori d'immobili (UNAI), dell'Associazione nazionale-amministratori amministratori d'immobili (ANAMMI), dell'Associazione geometri italiani amministratori immobiliari (AGIAI), della Libera associazione nazionale amministratori immobiliari (GESTICOND), del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET), dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT) e di Domusconsumatori nonché del professore Angelo Chianale, ordinario di diritto privato presso l'Università degli Studi di Torino	17
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	18
--	----

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	19
---	----

AVVERTENZA	27
------------------	----

III Affari esteri e comunitari**INTERROGAZIONI:**

Variazione nella composizione della Commissione	28
---	----

5-05715 Narducci: Sulla concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei <i>lager</i> nazisti	28
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	32
--	----

5-05975 Narducci: Sul ripristino delle funzioni notarili di base nelle sedi consolari	29
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	34
--	----

5-05980 Renato Farina: Sul rapimento di due sacerdoti in Sudan	29
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	36
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 4866, Governo (<i>Esame e rinvio</i>).	29
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	38
DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione. Parere su emendamenti</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	50
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	54
Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione. Parere su emendamenti</i>) . . .	55
AVVERTENZA	57

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulle tematiche relative all'azione di contrasto dell'evasione fiscale ed ai rapporti tra fisco e contribuenti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	60
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>) .	61
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	63
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi, sulle linee programmatiche per i profili di competenza della Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
AVVERTENZA	64

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano. Nomina n. 134 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	65
Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Nomina n. 135 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	66
Proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell'ente parco nazionale dell'Alta Murgia. Nomina n. 136 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010. C. 4878 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. C. 3869 Rosato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	73

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Meridiana SpA sulla situazione attuale e sulle prospettive future del gruppo	74
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti e SACE (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.	
Audizione di rappresentanti di Europia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	76
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie». Nuovo testo C. 4240 Lanzarin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05430 Mancuso: Modalità di controllo della COVIP sulle casse di previdenza dei professionisti	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-05607 Boccuzzi: Sulla trasparenza dei corsi di formazione a distanza per la sicurezza sul lavoro	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-05929 Berretta: Interpretazione di norme su cessazione del rapporto di lavoro e crediti dei lavoratori	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore generale della Direzione generale della competitività e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dottor Giuseppe Blasi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431)	88
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari	88
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri (<i>Rinvio dell'esame</i>)	90
Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	90
Sui lavori della Commissione	90
<i>ERRATA CORRIGE</i>	90

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo	91
AVVERTENZA	91

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Osservatorio sulla Trasparenza delle Attività di Servizio Pubblico della RAI 93

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 94

Comunicazioni del Presidente 94

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993 94

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori 95

Audizione del primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Emanuele Pianese (*Svolgimento e conclusione*) 95Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (*Svolgimento e conclusione*) 95Audizione di rappresentanti della società Ecologia Corcolle srl (*Svolgimento e conclusione*) 96**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,00



16SMC0006000